



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 317

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

**Allegato: Notiziario delle delegazioni
presso le Assemblee parlamentari internazionali**

Sedute di mercoledì 11 settembre 2024

INDICE

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari:

Plenaria Pag. 5

Comitati

Per la legislazione:

Plenaria Pag. 8

Commissioni riunite

1^a (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione) e 2^a (Giustizia):

Plenaria Pag. 20

2^a (Giustizia) e 10^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale):

Uffici di Presidenza (Riunione n. 3) » 28

5^a (Programmazione economica, bilancio) e 6^a (Finanze e tesoro):

Plenaria » 29

8^a (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) e 10^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale):

Uffici di Presidenza (Riunione n. 4) » 31

Commissioni permanenti

1^a - Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione:

Sottocommissione per i pareri Pag. 32

Plenaria » 34

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-Il Centro-Renew Europe: IV-C-RE; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase): Aut (SVP-PATT, Cb); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS; Misto-Azione-Renew Europe: Misto-Az-RE.

2 ^a - Giustizia:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 128)</i>	<i>Pag.</i>	51
<i>Plenaria</i>	»	51
3 ^a - Affari esteri e difesa:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 68)</i>	»	59
<i>Plenaria</i>	»	59
4 ^a - Politiche dell'Unione europea:		
<i>Plenaria</i>	»	64
5 ^a - Programmazione economica, bilancio:		
<i>Plenaria</i>	»	70
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 97)</i>	»	83
6 ^a - Finanze e tesoro:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 73)</i>	»	84
<i>Plenaria</i>	»	84
7 ^a - Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport:		
<i>Plenaria</i>	»	87
8 ^a - Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica:		
<i>Plenaria</i>	»	95
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 72)</i>	»	96
9 ^a - Industria, commercio, turismo, agricoltura e pro- duzione agroalimentare:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 114)</i>	»	97
<i>Plenaria</i>	»	97
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 115)</i>	»	102
10 ^a - Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale:		
<i>Plenaria</i>	»	103

Commissioni e altri organismi bicamerali

Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	110
Commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità:		
<i>Plenaria</i>	»	111
<i>Ufficio di Presidenza</i>	»	112

Commissioni bicamerali di inchiesta

Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:

Ufficio di Presidenza Pag. 113

Commissioni monocamerali di inchiesta

Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 20) Pag. 114

ERRATA CORRIGE Pag. 115

Allegato: Notiziario delle delegazioni presso le Assemblee parlamentari internazionali Pag. 117

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Mercoledì 11 settembre 2024

Plenaria

43ª Seduta

Presidenza del Presidente
FRANCESCHINI

La seduta inizia alle ore 13,05.

IMMUNITÀ PARLAMENTARI

(Doc. IV-ter, n. 9) Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse dal senatore Carlo Calenda in relazione ad un procedimento penale pendente innanzi al Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma

(Seguito dell'esame e rinvio)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 23 luglio 2024.

Viene ascoltato, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento il senatore CALENDÀ (*Misto-Az-RE*), che svolge le proprie argomentazioni difensive in merito agli aspetti connessi al documento in titolo.

Pongono domande i senatori BAZOLI (*PD-IDP*), RASTRELLI (*FdI*) e SCALFAROTTO (*IV-C-RE*) nonché il PRESIDENTE, ai quali risponde il senatore CALENDÀ (*Misto-Az-RE*).

Congedato il senatore Calenda, si svolge un breve dibattito.

La senatrice STEFANI (*LSP-PSd'Az*) rileva che la distinzione tra merito giudiziario, sul quale la Giunta non ha competenza, e valutazione della prerogativa non sempre è agevole, atteso che è difficile verificare la sussistenza o meno dell'insindacabilità per fatti di reato che appaiono palesemente infondati. Ricorda che nella scorsa legislatura tale profilo tematico fu in talune circostanze discusso in Giunta.

Secondo il senatore PAROLI (*FI-BP-PPE*) occorre distinguere tra l'attività del parlamentare nell'esercizio della funzione istituzionale e ciò che svolge in quanto privato cittadino. Nel primo caso andrebbe garantita sempre, con la protezione dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, qualsiasi espressione dell'attività del parlamentare, per quanto sconveniente essa possa apparire, potendosi escludere l'applicazione della prerogativa in discorso solo in caso di attività squisitamente privata.

La senatrice ROSSOMANDO (*PD-IDP*) non condivide la prospettazione del senatore Paroli, atta a riconoscere la prerogativa per tutte le valutazioni espresse dal parlamentare in un ambito diverso rispetto a quello inerente la vita privata, atteso che tale tesi si pone in contrasto con la *ratio* sottesa all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Ricorda che tale disposizione fu introdotta dai Costituenti per tutelare la libertà di espressione dei parlamentari, i quali nel corso del regime totalitario precedente venivano perseguiti per le opinioni espresse, subendo in alcuni casi conseguenze gravissime.

La prerogativa in questione è volta a tutelare le situazioni in cui il parlamentare ponga in essere attività di denuncia politica, connesse alla funzione esercitata dallo stesso. La Corte costituzionale ha fissato dei criteri precisi per il riconoscimento della prerogativa, che in taluni casi possono anche consentire un'interpretazione più elastica, purché riconducibile sempre alla *ratio* dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

In ogni caso l'esigenza di tutela del parlamentare va bilanciata con la necessità di salvaguardare anche il singolo cittadino da eventuali attacchi da parte di un senatore ingiustificati e del tutto avulsi da qualsivoglia nesso funzionale.

A parere del senatore SCALFAROTTO (*IV-C-RE*) nel caso di specie vi è stata l'attribuzione di una circostanza che è stata percepita come offensiva dall'interessato. Gli argomenti cui è correlata tale affermazione *extra moenia* sono stati riportati in affermazioni rese *intra moenia* da deputati appartenenti allo stesso Gruppo parlamentare del senatore Calenda. Tuttavia, per quanto, a parere dell'oratore, debba procedersi ad un'interpretazione elastica e non meccanicistica della norma dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione e delle sentenze della Corte costituzionale in materia, non sembra in tal caso possibile estendere l'ambito di applicazione di tale garanzia costituzionale alle opinioni espresse da appartenenti allo stesso Gruppo.

Il senatore RASTRELLI (*FdI*) precisa che in alcuni casi è difficile scindere il merito della questione dall'insindacabilità delle opinioni ed inoltre occorre non snaturare l'istituto dell'immunità, estendendo l'ambito della prerogativa in modo da ancorarla al parlamentare in quanto tale, senza tener conto del tenore e della portata offensiva delle affermazioni. Nel caso di specie non si può infatti non considerare la portata gravemente lesiva per la reputazione dell'interessato delle affermazioni pronun-

ciate, che, al di là della eventuale verifica della corrispondenza con espressioni rese *intra moenia*, non può rientrare nell'ambito della copertura di garanzia dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Il senatore BAZOLI (*PD-IDP*) interviene per esprimere l'utilità di ricercare altre dichiarazioni pubbliche rese dal senatore per verificare la corrispondenza con l'attività parlamentare ed inoltre esprime la propria convinzione che, laddove la dichiarazione esterna sia inidonea ad assumere carattere diffamatorio, un'eventuale azione giudiziaria potrebbe avere una finalità di intimidazione del parlamentare allo scopo di limitare la potenzialità espressiva dello stesso.

In conclusione il PRESIDENTE si sofferma sulla portata normativa dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione e auspica che la Giunta possa ulteriormente discutere dell'ampiezza applicativa di tale articolo ed in particolare possa analizzare l'ambito di estensione del concetto di esercizio della funzione parlamentare, cui è correlata la prerogativa dell'immunità.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,50.

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Mercoledì 11 settembre 2024

Plenaria

43ª Seduta

Presidenza del Presidente

GIORGIS

La seduta inizia alle ore 13,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(1222) Conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, recante misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico

(Parere alle Commissioni 5ª e 6ª riunite, ai sensi dell'articolo 20-bis, commi 5 e 8 del Regolamento. Esame. Parere favorevole con osservazioni e raccomandazioni)

Il presidente GIORGIS (*PD-IDP*), facente funzione di relatore, illustra la proposta di parere predisposta dal relatore MAFFONI (*FdI*), pubblicata in allegato.

Sulla proposta di parere conviene il Comitato.

SUI LAVORI DEL COMITATO

Il senatore CATALDI (*M5S*), nell'esprimere soddisfazione per il frequente accoglimento, da parte delle Commissioni di merito, delle proposte emendative del Comitato volte a migliorare la qualità dei testi normativi, invita a definire ulteriori iniziative che possano essere intraprese dal Comitato in merito alle problematiche più volte richiamate in sede di conversione dei decreti-legge relative alla verifica dei presupposti di necessità e di urgenza e alla eterogeneità dei contenuti.

A tal fine, propone di avviare un'interlocuzione con il Governo per concordare modalità di lavoro utili ad arginare il fenomeno dell'abuso della decretazione d'urgenza.

Il presidente GIORGIS propone di invitare, a conclusione del ciclo di audizioni in corso di svolgimento nell'ambito dell'indagine conoscitiva congiunta sui profili critici della produzione normativa e sulle proposte per il miglioramento della qualità della legislazione, il Governo e altri soggetti istituzionalmente coinvolti nel processo di produzione normativa. L'obiettivo è quello di affrontare il tema in un'ottica costruttiva e non in termini di contrapposizione politica tra maggioranza e opposizione.

Comunica, in fine, l'intenzione di interpellare la Presidenza del Senato in merito alle modalità di sostituzione del Presidente del Comitato in caso di impossibilità a presiedere la seduta.

Il Comitato prende atto.

La seduta termina alle ore 14.

PARERE APPROVATO DAL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1222

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che

sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

il disegno di legge non è corredato dall'analisi tecnico-normativa e dalla relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione;

l'assenza dei predetti elementi istruttori non consente di approfondire i profili di valutazione d'impatto che hanno indirizzato le scelte normative del Governo nei molteplici e distinti ambiti di intervento del provvedimento. Il riscontro dei profili di valutazione di impatto può, dunque, essere effettuato unicamente sulla base di taluni elementi desumibili dalla relazione illustrativa, che si limita a descrivere i contenuti delle singole disposizioni, e dalla relazione tecnica, nella quale l'analisi è circoscritta ai soli profili di carattere finanziario;

l'articolo 2 reca misure in materia di imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Italia, sulla base della valutazione che dalla stessa disposizione potrebbero derivare effetti positivi per il bilancio dello Stato, che, tuttavia, non sono quantificati;

l'articolo 4, in materia di credito di imposta per investimenti pubblicitari in favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive e dilettantistiche, introduce misure finalizzate a incentivare gli operatori del settore sportivo che promuovono la propria immagine, ovvero i propri prodotti e servizi, tramite campagne pubblicitarie, disponendo, al comma 7, che il Dipartimento dello sport trasmetta mensilmente alla Ragioneria generale dello Stato le informazioni relative ai contributi riconosciuti sotto forma di credito di imposta, al fine di consentire la verifica dell'andamento della spesa complessiva. Al riguardo, è apprezzabile la previsione di un sistema di monitoraggio dell'andamento della spesa;

l'articolo 9 dispone, in considerazione dell'evoluzione del quadro normativo del sistema nazionale di istruzione e formazione, l'estensione della tutela assicurativa degli studenti e del personale del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore per l'anno scolastico e accademico 2024-2025 ammettendo all'indennizzo non solo gli infortuni occorsi in occasione di esperienze tecnico-scientifiche, esercitazioni pratiche o

esercitazioni di lavoro, ma anche gli infortuni occorsi ai docenti e studenti delle scuole di ogni ordine grado in occasione delle lavorazioni rischiose previste dall'articolo 1 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965 (cosiddetto « rischio in aula »). La relazione tecnica evidenzia che per i docenti la disposizione prevede anche la copertura assicurativa del rischio di infortunio *in itinere*, sinora affermata solo in via interpretativa;

l'articolo 10 reca disposizioni in materia di società a controllo pubblico e di attuazione del PNRR e, con particolare riferimento al comma 2, prevede l'abrogazione del comma 2-*quater* dell'articolo 8 della legge n. 287 del 1990, che ha posto l'obbligo a contrarre in capo alle imprese pubbliche che esercitano servizi di interesse economico generale (SIEG) ovvero che operano in regime di monopolio di mercato; secondo la relazione tecnica, le ragioni della scelta normativa risiedono nella considerazione che gli effetti di tale disposizione sono stati ampiamente assorbiti dalle specifiche discipline di settore che regolano l'accesso nei settori dell'energia elettrica, del gas naturale, delle telecomunicazioni e del servizio postale e nell'impatto avverso che il predetto comma 4-*quater* potrebbe sortire nelle particolari situazioni di mercato specificamente indicate;

l'articolo 15 prevede che le domande di finanziamento agevolato presentate entro il 31 dicembre 2025 per la misura di cui all'articolo 10 del decreto-legge n. 89 del 2024 e quelle a valere sul fondo di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 251 del 1981, che riguardano il continente africano, siano, a domanda del richiedente, esentate dalla prestazione della garanzia. Tale disposizione, secondo la relazione tecnica, trae fondamento dalla valutazione che nella fattispecie in questione l'esenzione della prestazione delle garanzie determina un maggior rischio di credito con differenziali, in termini di perdita attesa, relativamente marginali, a cui corrisponde un più elevato contributo agevolativo in favore delle imprese finanziate;

l'articolo 20 dispone misure di sostegno al turismo nei comuni ubicati nei comprensori e nelle aree sciistiche della dorsale appenninica, prevedendo al comma 5 che con decreto ministeriale siano individuati anche le modalità di verifica, di controllo e di revoca connesse all'utilizzo delle risorse impiegate. È apprezzabile, al riguardo, la previsione di un sistema di monitoraggio dell'utilizzo delle risorse;

sotto il profilo della qualità della legislazione:

con riguardo ai presupposti di straordinaria necessità e urgenza,

ferme le valutazioni di competenza della Commissione affari costituzionali, l'adozione del provvedimento è motivata nel preambolo facendo apoditticamente riferimento alla straordinaria necessità e urgenza di prevedere misure urgenti per esigenze fiscali e finanziarie indifferibili e alla straordinaria necessità e urgenza di prevedere proroghe di termini

normativi e interventi di carattere economico, anche in favore degli enti territoriali, senza fornire argomentazioni specifiche circa la sussistenza del requisito della straordinarietà del caso di necessità e d'urgenza costituzionalmente prescritto;

al riguardo, si ricorda che, anche secondo il consolidato indirizzo della Corte costituzionale, la pre-esistenza di una situazione di fatto comportante la necessità e l'urgenza di provvedere tramite l'utilizzazione di uno strumento eccezionale, quale il decreto-legge, costituisce un requisito di validità costituzionale dell'adozione dell'atto e che la mancanza del presupposto in questione configura tanto un vizio di legittimità costituzionale del decreto-legge, che risulterebbe adottato al di fuori dell'ambito delle possibilità applicative costituzionalmente previste, quanto un vizio *in procedendo* della stessa legge di conversione. Come chiaramente affermato dalla Corte, « i limiti costituzionali alla decretazione d'urgenza e alla legge di conversione così delineati non sono funzionali solamente al rispetto degli equilibri fondamentali della forma di governo, ma valgono anche a scoraggiare un modo di legiferare caotico e disorganico che pregiudica la certezza del diritto » (sentenza n. 146 del 2024);

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto,

il provvedimento, composto da ventuno articoli, oltre alla disposizione relativa all'entrata in vigore, appare riconducibile, anche sulla base del preambolo, a quattro distinte finalità;

al riguardo, si rileva che l'eterogeneità delle misure rischia di compromettere la funzione costituzionale del decreto-legge come atto, unitariamente considerato, contenente disposizioni giudicate urgenti dal Governo per la natura stessa delle fattispecie regolate o per la finalità che si intende perseguire;

inoltre, i decreti-legge che, fin dall'emanazione, sono caratterizzati da un contenuto multisettoriale e risultano funzionali al perseguimento di distinte e del tutto autonome finalità condizionano negativamente l'*iter* di conversione in legge, a causa della presentazione di un numero molto elevato di proposte emendative eterogenee, della difficoltà di circoscrivere il perimetro di ammissibilità delle stesse e del prolungamento dei tempi dell'istruttoria ai fini dell'espressione del parere da parte del relatore e del Governo;

con riguardo alla formulazione tecnica dell'atto legislativo,

il decreto-legge menziona in più occasioni atti di carattere non legislativo o regolamentare individuati in maniera incompleta o difficilmente conoscibili. Innanzitutto, all'articolo 9, comma 4, capoverso 623, è citato un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito non pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* di approvazione del « piano nazionale per la speri-

mentazione della filiera tecnologico-professionale ». Al riguardo, si osserva che ai fini di una migliore conoscibilità dell'atto amministrativo sarebbe opportuno integrare l'indicazione del Ministro con il numero d'ordine progressivo interno agli atti del Ministero, anche al fine di distinguerlo da altri decreti del medesimo Ministro nella medesima data; inoltre, il piano – che peraltro il decreto indica come « programma » nel titolo, ma come « piano » nell'articolo 1 – ha un nome leggermente differente da quello riportato nel testo. Appare, pertanto, opportuno modificare la disposizione;

in secondo luogo, all'articolo 13, comma 2, si segnala che il citato decreto ministeriale n. 673 dell'8 settembre 2016 citato è sostanzialmente irreperibile, in quanto non è pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* né al momento rintracciabile nel sito *internet* del Ministero competente;

da ultimo, l'articolo 21, comma 1, primo periodo, contiene un duplice rinvio ad atti di natura amministrativa; nello specifico si fa riferimento a elenchi predisposti da un'unità operativa della polizia locale del comune di Napoli, « oggetto di recepimento » in un decreto dirigenziale della regione Campania. Al di là degli errori formali nella citazione del suddetto decreto, si segnala l'inappropriatezza del rinvio, in un atto legislativo, ad atti amministrativi di difficilissima conoscibilità, formati da un'unità operativa di polizia locale che è indicata nel decreto come « U.O. tutela del Patrimonio della Polizia Locale del Comune di Napoli » e nel decreto dirigenziale come « unità operativa Tutela Patrimonio della polizia di Napoli », ma che nell'organigramma della polizia locale sul sito istituzionale del comune di Napoli risulta quale « unità operativa tutela edilizia e patrimonio », e il cui « recepimento » nel decreto dirigenziale consiste in realtà in una citazione nella premessa del medesimo decreto e in un rinvio all'interno del programma approvato dallo stesso e ad esso allegato;

nel decreto-legge in esame, così come in numerosi altri decreti-legge e disegni di legge ordinari, si rileva una modalità di citazione dei contenuti del PNRR che vede sia la mescolanza di espressioni inglesi e italiane sia un grado variabile di completezza delle informazioni necessarie per identificare l'intervento in questione. In particolare, l'articolo 3 fa riferimento alla « riforma 1.15 » senza mai specificare che questa si colloca nel contesto della missione 1, componente 1, come sarebbe corretto fare, né può considerarsi sufficiente il fatto che tale informazione possa essere desunta dal codice alfanumerico di *milestone*/traguardi e *target*/obiettivi citati. Le riforme del PNRR, infatti, non hanno una numerazione progressiva univoca, bensì riprendono dal numero 1.1 per ciascuna missione e il fatto che l'unica missione che arrivi a un numero progressivo di 15 sia la missione 1 non rende di per sé corretta la citazione incompleta;

si osserva, inoltre, che il decreto-legge in esame, entrato in vigore il 10 agosto 2024, non solo all'articolo 12, comma 2, interviene no-

vellando disposizioni entrate in vigore il 31 luglio 2024, ossia appena dieci giorni prima, ma addirittura, all'articolo 15, comma 1, specifica modalità di applicazione di una normativa non ancora in vigore nella sua forma definitiva al momento di entrata in vigore del decreto stesso, giacché l'articolo 10, comma 1, del decreto-legge n. 89 del 2024 a cui si fa riferimento è stato modificato dalla legge di conversione del medesimo decreto, datata 8 agosto, ma pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* solo il 20 agosto e quindi entrata in vigore ben undici giorni dopo la disposizione che ne regola gli aspetti applicativi;

all'articolo 19 si segnalano, infine, due questioni relative all'introduzione mediante novella di allegati in altri atti legislativi. La lettera c) del comma 1 introduce l'allegato VI-*bis* nella legge n. 213 del 2023 (legge di bilancio 2024) riportando l'intero allegato nel corpo dell'articolo; benché tale uso sia di recente invalso in molti atti normativi, sarebbe sempre più opportuno, nella predisposizione di tali novelle, riportare tutti gli allegati in fondo all'atto legislativo e lasciare nel corpo del testo solo il dispositivo della novella. Nel caso specifico, la lettera c) avrebbe quindi potuto recare: « dopo l'allegato VI è inserito l'allegato VI-*bis* di cui all'allegato 4 al presente decreto » e il contenuto dell'allegato novellato sarebbe stato quindi riportato nell'apposito allegato 4 in calce al decreto-legge. Non si ritiene, tuttavia, opportuno a questo punto intervenire sul testo già vigente. Un intervento è, invece, opportuno per eliminare la dicitura « Tabella 1 » dal suddetto allegato VI-*bis*, e conseguentemente al capoverso 527-*ter* della lettera a) del medesimo comma 1, sia in quanto rappresenta una denominazione del tutto superflua all'interno di un allegato che reca una sola e unica tabella, sia perché nel caso specifico di una legge di bilancio si rischia di creare confusioni con altre parti della stessa che già recano la denominazione di tabelle;

con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,

all'articolo 1, comma 1, il secondo periodo prevede dei contenuti obbligatori per la comunicazione di cui al primo periodo « a pena dello scarto della comunicazione stessa », utilizzando impropriamente il termine « scarto » per indicare che la comunicazione non sarà accolta ai fini della concessione dell'agevolazione di cui al primo periodo;

sempre all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, si stabilisce che la comunicazione debba essere « corredata [degli] estremi della certificazione prevista dall'articolo 7 [...] ». Tuttavia, l'uso del termine « corredata » implica solitamente un'integrazione più sostanziale di una semplice informazione quale l'indicazione degli estremi di una certificazione;

all'articolo 1, comma 4, la lettera a) contiene un rinvio ai « termini indicati al comma 2 ». Tuttavia, il comma 2 si limita a rinviare a sua volta al « termine di presentazione delle comunicazioni integrative » che è stabilito al comma 1, per cui si determina un doppio rinvio; né vale

a giustificare il mancato riferimento diretto al comma 1 il fatto che nel medesimo siano indicati due termini diversi, poiché non sussiste alcuna ambiguità su quali siano i termini per l'invio delle comunicazioni (dal 18 novembre al 2 dicembre 2024);

all'articolo 1, il comma 6 sostituisce la lettera *b*) dell'articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 181 del 2023, al fine di specificare che sia i moduli fotovoltaici sia le celle ivi previsti debbano essere prodotti nell'Unione europea. Tuttavia, la scelta dell'inserimento della parola « entrambi » non si rivela felice ai fini di una corretta interpretazione della norma, giacché tale termine si riferisce normalmente a due oggetti e non a due serie di oggetti;

la disposizione recata dall'articolo 3 è volta a risolvere un intreccio particolarmente complesso derivante dal differimento dell'efficacia di disposizioni introdotte mediante novellazione degli articoli 4 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, differimento stabilito dalla legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio 2022), a sua volta ulteriormente modificata dai decreti-legge n. 51 e n. 215 del 2023, che hanno disposto due ulteriori rinvii. Tale intreccio di disposizioni è particolarmente complesso poiché le modifiche testuali apportate al citato decreto n. 633 sono vigenti, ma ne è differita l'applicazione, per cui resta un vuoto normativo relativamente alla disciplina applicabile nelle more dell'acquisto di efficacia delle medesime modifiche. Il testo dell'articolo 3 del decreto-legge in conversione rischia, tuttavia, di non chiarire correttamente la situazione normativa a causa di alcune imprecisioni. In primo luogo, non è corretto prevedere l'applicazione della disciplina transitoria « fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni » novellanti, giacché esse sono già in vigore, ma ne è solo differita l'applicazione. In secondo luogo, è necessario specificare che le disposizioni dell'articolo 4, quarto comma, del citato decreto n. 633 del 1972 che possono essere applicate sono quelle del testo vigente anteriormente alle modifiche apportate dalla disposizione novellante, altrimenti si rischia un'interpretazione del tutto opposta all'effetto che si vuole ottenere. Appaiono quindi opportune alcune modifiche;

all'articolo 4, comma 4, secondo periodo, è riportato irrualmente e senza una chiara necessità il titolo completo del regolamento al quale si fa rinvio;

all'articolo 4, comma 4, terzo periodo, è utilizzata l'espressione: « sito *web* » anziché quella più comune e diffusa nei testi normativi di « sito *internet* ». Poiché le due espressioni sembrano sovrapponibili, si suggerisce, ai fini di una maggiore uniformità della legislazione, un intervento di modifica;

all'articolo 5, commi 2 e 3, richiamano le considerazioni già esposte relativamente alla formulazione dell'articolo 3;

all'articolo 10, commi 5 e 10 si richiamano le considerazioni già esposte relativamente alla formulazione dell'articolo 4, comma 4, terzo periodo;

all'articolo 10, comma 13, alinea, si prevede la non applicabilità alla società Autostrade Alto Adriatico S.p.A., oltre che delle disposizioni correttamente citate alle lettere da *a*) a *d*) del medesimo comma, anche degli « eventuali ulteriori provvedimenti normativi o regolamentari che dovessero comunque disciplinare le medesime materie ». Tale previsione appare del tutto indeterminata, anche per la mancata elencazione delle materie, che dovrebbero essere desunte dalle disposizioni successivamente citate, e si presta quindi a notevoli difficoltà interpretative e applicative. Una corretta formulazione della disposizione dovrebbe prevedere la soppressione delle parole: « nonché gli eventuali ulteriori provvedimenti normativi o regolamentari che dovessero comunque disciplinare le medesime materie », che tuttavia limiterebbe la portata della norma stessa;

all'articolo 12, il comma 1 fa riferimento alle risorse del « fondo per il finanziamento delle università statali », con riferimento indiretto all'articolo 5, comma 1, lettera *a*), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che non contiene nella denominazione la parola « statali »;

all'articolo 13, il comma 1 autorizza la spesa di un milione di euro « per i collegi di merito accreditati di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 »; tuttavia, il citato articolo 13 riguarda le tipologie di residenze universitarie e non fa mai menzione dei collegi di merito, cui si riferiscono invece gli articoli 16 e 17, quest'ultimo con specifico riferimento alla disciplina dell'accreditamento, ragion per cui si ritiene che il riferimento corretto sia piuttosto all'articolo 17;

all'articolo 16 la rubrica è lacunosa;

l'articolo 21, comma 1, secondo periodo, stabilisce l'entità del contributo concesso ai nuclei familiari sgomberati dalle « Vele » di Scampia, modulandolo in funzione del numero di componenti di ciascun nucleo. Mentre per i nuclei con due, tre o quattro componenti il testo reca sempre l'espressione « composti da due [o tre, o quattro] persone », si ricorre a espressioni diverse per i nuclei con un solo componente o con cinque o più componenti, espressioni che si presentano come scorrette o ambigue. Nel caso dei nuclei con un solo componente è utilizzata l'espressione « nuclei monofamiliari », che tuttavia significa nuclei formati da una sola famiglia e non da una sola persona. Quanto ai nuclei con cinque o più componenti, anziché utilizzare la parola « persona », come nelle fattispecie precedenti, il testo reca « nuclei familiari composti da cinque o più unità », introducendo un'ambiguità terminologica che potrebbe indurre a ritenere che in tale computo non entrino solo persone, come nei nuclei composti da due, tre o quattro componenti, ma anche altre categorie di soggetti;

in base ai parametri stabiliti dall'articolo 20-*bis* del Regolamento,

sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto,

invita il Governo ad assicurare la tempestiva presentazione dell'analisi tecnico-normativa e dell'analisi di impatto della regolamentazione a corredo dei disegni di legge per consentire a questo Organo parlamentare di adempiere alle funzioni istituzionali di cui all'articolo 20-bis del Regolamento del Senato;

sotto il profilo della qualità della legislazione,

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto,

invita il Governo a limitare il ricorso a decreti-legge caratterizzati *ab origine* da un contenuto multisettoriale, perché l'eterogeneità delle misure rischia di compromettere la funzione costituzionale del decreto-legge come atto, unitariamente considerato, contenente disposizioni giudicate urgenti dal Governo per la natura stessa delle fattispecie regolate o per la finalità che si intende perseguire. Inoltre, i decreti-legge che, fin dall'emissione, risultano funzionali al perseguimento di distinte e del tutto autonome finalità condizionano negativamente l'*iter* di conversione in legge, a causa della presentazione di un numero molto elevato di proposte emendative eterogenee, della difficoltà di circoscrivere il perimetro di ammissibilità delle stesse e del prolungamento dei tempi dell'istruttoria ai fini dell'espressione del parere da parte del Governo e del relatore;

con riguardo alla formulazione tecnica dell'atto legislativo,

invita le Commissioni di merito a valutare la proposta emendativa di seguito indicata:

all'articolo 9, comma 4, capoverso 623, sostituire le parole: « piano nazionale per la sperimentazione della filiera tecnologico-professionale » con le seguenti: « piano nazionale di sperimentazione relativo all'istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale » e dopo le parole: « dell'istruzione e del merito » inserire le seguenti: « n. 240 del »;

raccomanda, inoltre, l'adozione con riguardo ai contenuti del Piano nazionale di ripresa e resilienza di uno standard di citazione univoco nella legislazione, che preveda sempre l'indicazione, nell'ordine, di missione, componente e riforma; raccomanda, inoltre, l'utilizzo costante delle definizioni italiane delle tappe degli interventi e quindi « traguardo » anziché milestone e « obiettivo » anziché target, come d'altronde avviene nei documenti ufficiali di approvazione del PNRR da parte dell'Unione europea;

raccomanda, infine, al Governo di evitare o comunque limitare le modifiche apportate con decreto-legge, sia in forma di correzione che di integrazione, a disposizioni di legge appena entrate in vigore, in particolare con leggi di conversione di precedenti decreti-legge. Il susseguirsi in tempi estremamente ravvicinati di interventi normativi sul medesimo

oggetto, infatti, oltre a indicare una insufficiente qualità della legislazione, incide fortemente sulla corretta conoscibilità della legge da parte dei cittadini e di coloro che devono applicarla, costretti a inseguire ripetute modifiche adottate in archi temporali sempre più ristretti;

con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,

invita le Commissioni di merito a valutare le proposte emendative di seguito indicate:

all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: « a pena dello scarto » con le seguenti: « a pena del rigetto »;

all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: « ed è corredata dagli estremi » con le seguenti: « e degli estremi »;

all'articolo 1, comma 4, lettera a), sostituire le parole: « indicati al comma 2 » con le seguenti: « previsti dal comma 1 »;

all'articolo 1, comma 6, capoverso b), sostituire la parola: « entrambi » con le seguenti: « gli uni e le altre »;

all'articolo 3, comma 1, sostituire le parole: « Fino alla data di entrata in vigore » con le seguenti: « Fino alla data di effettiva applicazione », sostituire le parole: « possono ritenersi applicabili » con le seguenti: « possono essere applicate » e dopo le parole: « n. 633, » inserire le seguenti: « nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del citato comma 15-quater dell'articolo 5 del decreto-legge n. 146 del 2021 »;

all'articolo 4, comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: « il decreto » con le seguenti: « il regolamento di cui al decreto » e sopprimere le parole da: « concernente » fino alla fine del periodo;

all'articolo 4, comma 4, terzo periodo, sostituire la parola: « web » con la seguente: « internet »;

all'articolo 5, comma 2, sostituire le parole: « Fino alla data di entrata in vigore » con le seguenti: « Fino alla data di effettiva applicazione » e dopo le parole: « n. 633 del 1972, » inserire le seguenti: « nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del citato comma 15-quater dell'articolo 5 del decreto-legge n. 146 del 2021 »;

all'articolo 5, comma 3, dopo le parole: « n. 633 del 1972, » inserire le seguenti: « nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del citato comma 15-quater dell'articolo 5 del decreto-legge n. 146 del 2021 »;

all'articolo 10, commi 5 e 10, sostituire la parola: « web » con la seguente: « internet »;

all'articolo 12, comma 1, primo periodo, sopprimere la parola: « statali »;

all'articolo 13, comma 1, sostituire le parole: « all'articolo 13 » con le seguenti: « all'articolo 17 »;

all'articolo 16, sostituire la rubrica con la seguente: « Utilizzo da parte dell'organo commissariale di ILVA S.p.A. delle somme rivenienti dalla sottoscrizione di obbligazioni »;

all'articolo 19, comma 1, lettera a), capoverso 527-ter, sostituire le parole: « nella tabella 1, di cui all'allegato VI-bis » con le seguenti: « nell'allegato VI-bis »;

all'articolo 19, comma 1, lettera c), capoverso Allegato VI-bis, sopprimere le parole: « Tabella 1 »;

all'articolo 21, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: « nuclei monofamiliari » con le seguenti: « nuclei familiari composti da una sola persona »;

all'articolo 21, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: « cinque o più unità » con le seguenti: « cinque o più persone ».

COMMISSIONI 1^a e 2^a RIUNITE

1^a (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione)

2^a (Giustizia)

Mercoledì 11 settembre 2024

Plenaria

19^a Seduta

*Presidenza del Presidente
della 1^a Commissione*
BALBONI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ostellari.

La seduta inizia alle ore 16,10.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2023/977, relativa allo scambio di informazioni tra le autorità di contrasto degli Stati membri e che abroga la decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio (n. 186)

(Esame e rinvio)

Il senatore LISEI (*FdI*), relatore per la 1^a Commissione, precisa preliminarmente che lo schema di decreto legislativo in esame è volto a recepire la direttiva (UE) 2023/977, relativa allo scambio di informazioni tra le autorità di contrasto degli Stati membri e che abroga la decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio.

Lo schema, predisposto in attuazione della delega contenuta nella legge n. 15 del 2024 (legge di delegazione europea 2022-2023), si compone di 6 Capi e 20 articoli ed è assegnato alle Commissioni riunite 1^a e 2^a per l'espressione del parere da rendere entro il prossimo 21 settembre.

Per quanto riguarda i profili di interesse della Commissione affari costituzionali, si sofferma sugli articoli da 1 a 6 e da 15 a 20.

All'interno del Capo I, dedicato all'ambito di applicazione e alle definizioni, l'articolo 1 individua, quale oggetto e ambito di applicazione,

l'attuazione, nell'ordinamento interno, delle disposizioni della direttiva (UE) 2023/977 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023 e stabilisce norme armonizzate per lo scambio adeguato e rapido di informazioni tra le autorità di contrasto competenti al fine della prevenzione e dell'individuazione dei reati e delle relative indagini. Specifica che sono esclusi dall'applicazione del decreto legislativo gli scambi di informazioni inerenti a reati per la cui prevenzione e individuazione vi siano già specifici atti giuridici dell'Unione europea nonché gli organismi di cui agli articoli 4, 6, 7, 8, comma 2, della legge n. 124 del 2007 (DIS, AISE, AISI e RIS) e le informazioni da essi detenute o comunicate alle autorità nazionali competenti incaricate dell'applicazione della legge per finalità inerenti alla tutela della sicurezza della Repubblica.

L'articolo 2 reca le definizioni utili all'applicazione del decreto.

L'articolo 3, che recepisce integralmente l'articolo 3 della Direttiva, elenca i principi ai quali devono conformarsi tutti gli scambi di informazioni. Si tratta dei principi di: disponibilità (le informazioni disponibili possono essere comunicate alle corrispondenti autorità di un altro Stato membro), accesso equivalente (le condizioni per la richiesta di informazioni sono equivalenti a quelli applicabili per la richiesta di informazioni analoghe all'interno dello Stato), riservatezza (lo Stato che riceve un'informazione contrassegnata come riservata la protegge secondo le prescrizioni del proprio diritto nazionale, offrendo un livello di riservatezza analogo a quello del diritto nazionale dello Stato che ha comunicato l'informazione), proprietà dei dati (le informazioni ottenute da uno Stato possono essere comunicate ad altri Stati solo con il suo consenso) e affidabilità dei dati (i dati personali scambiati che risultano inesatti, incompleti o non più aggiornati devono essere cancellati o rettificati, o il loro trattamento deve essere limitato, informando lo Stato destinatario).

Il Capo II riguarda lo scambio di informazioni attraverso i punti di contatto unici.

In particolare, l'articolo 4 recepisce le indicazioni dell'articolo 4 della Direttiva e dispone che le richieste di informazioni presentate dal punto di contatto unico e dalle autorità di contrasto designate al punto di contatto unico di un altro Stato membro debbano essere necessarie, proporzionate e a disposizione dello Stato a cui la richiesta viene inviata. Prevede, inoltre, che il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, sentiti il Comando generale dell'Arma dei carabinieri e quello del Corpo della Guardia di finanza, curi la presentazione alla Commissione europea di un elenco delle autorità di contrasto designate per la richiesta di informazioni. Al riguardo, viene precisato che la presentazione al punto di contatto nazionale della copia della richiesta di informazioni a un punto di contatto estero da parte delle autorità designate può essere derogata in caso di compromissione di un'indagine in corso con adeguato livello di riservatezza, o in caso di terrorismo o di pericolo per la sicurezza di una persona. Sono, infine, indicati i criteri che disciplinano una richiesta urgente.

L'articolo 5 disciplina la risposta dello Stato destinatario della richiesta, stabilendo termini di risposta conformi a quelli previsti dall'articolo 5 della direttiva. Viene comunque prevista la possibilità di derogare a tali termini in caso di necessità di un'autorizzazione giudiziaria secondo il diritto nazionale.

L'articolo 6 attua l'articolo 6 della direttiva ed elenca i diversi motivi per cui il punto di contatto nazionale può opporsi allo scambio di informazioni. Tra essi, rientrano l'indisponibilità dell'informazione richiesta, l'incompletezza dei requisiti contemplati dall'articolo 4 della direttiva e la mancata concessione da parte dell'autorità giudiziaria, qualora prevista, dell'autorizzazione a comunicare le informazioni. Il rigetto della richiesta è consentito anche in presenza di motivi oggettivi per ritenere che la comunicazione sia contraria alla sicurezza nazionale o in caso di possibile compromissione di un'indagine penale in corso o di un'operazione di *intelligence* criminale precedente all'incardinazione di un'indagine penale o di danneggiamento di interessi importanti di una persona giuridica. Sono, inoltre, motivo di rigetto le richieste in violazione manifesta dei diritti fondamentali, quelle relative a reati con pena della reclusione non superiore a un anno e quelle relative a una questione che non costituisce reato ai sensi del diritto dello Stato membro destinatario della richiesta. I motivi del rigetto vanno comunicati allo Stato richiedente ed eventuali chiarimenti o precisazioni devono essere richiesti a quest'ultimo prima che la richiesta sia respinta.

Nell'ambito del Capo V, concernente il punto di contatto unico per lo scambio di informazioni tra gli stati membri, l'articolo 15 determina i compiti spettanti al punto di contatto unico definendone, altresì, le relative funzioni. La disposizione dà attuazione all'articolo 14 della direttiva, che disciplina l'organizzazione del punto di contatto nazionale che, secondo quanto previsto nell'articolo 2, lettera n), dello schema di decreto, dovrà essere individuato con provvedimento del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza. Detto provvedimento dovrà anche recepire le indicazioni sull'organizzazione, composizione e formazione del punto di contatto, contenute nell'articolo 15 della direttiva.

L'articolo 16, attuativo dell'articolo 16 della direttiva, disciplina le caratteristiche che il sistema di gestione dei casi deve presentare. Tale sistema deve poter registrare le richieste di informazioni ricevute e inviate, le comunicazioni tra il punto di contatto nazionale e le autorità nazionali competenti e le informazioni comunicate. Deve, inoltre, essere interoperabile con SIENA e generare statistiche. I rischi connessi alla cybersicurezza devono essere gestiti e trattati in modo prudente ed efficace, con previsione di salvaguardie adeguate contro gli accessi non autorizzati, e i dati personali devono restare nel sistema di gestione solo per il tempo necessario e proporzionato per permettere al punto di contatto unico lo svolgimento dei suoi compiti.

Il Capo VI reca disposizioni in materia di statistiche, disposizioni finali e abrogazioni.

Al suo interno, l'articolo 17 recepisce l'articolo 18 della direttiva sulle statistiche fornite dagli Stati membri alla Commissione.

L'articolo 18 individua il Garante per la protezione dei dati personali come autorità nazionale di controllo sul trattamento dei dati di cui al presente decreto.

L'articolo 19 contiene la clausola di neutralità finanziaria e l'articolo 20 prevede l'abrogazione del decreto legislativo n. 54 del 2015 recante attuazione della decisione quadro 2006/960/GAI.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia al *dossier* n. 337 predisposto dai Servizi studi del Senato e della Camera dei deputati.

Il senatore SISLER (*FdI*), relatore per la 2^a Commissione, si sofferma sugli articoli da 7 a 14, che riguardano profili di competenza della Commissione giustizia.

L'articolo 7, dando attuazione all'articolo 7 della direttiva, disciplina la modalità di scambio di informazioni consistente nella comunicazione di informazioni di propria iniziativa. Più nel dettaglio, il comma 1 prevede che il punto di contatto unico nazionale o le autorità di contrasto competenti possano comunicare di propria iniziativa le informazioni di cui l'uno o le altre dispongono ai punti di contatto unici o alle autorità di contrasto competenti di altri Stati membri qualora vi siano motivi oggettivi per ritenere che tali informazioni possano essere utili a tali altri Stati membri ai fini della prevenzione e dell'individuazione dei reati o delle relative indagini, fatta salva la preventiva autorizzazione dell'autorità giudiziaria nei casi in cui essa è prevista. Tale facoltà è esclusa nell'ipotesi in cui le suindicate informazioni formano oggetto dei casi di cui all'articolo 6, comma 1, lettere *c*) o *f*) (ovvero quando l'autorità giudiziaria non ha concesso l'autorizzazione a comunicazione le informazioni e quando vi siano motivi oggettivi per ritenere che la comunicazione delle informazioni richieste sia contraria o pregiudizievole per gli interessi della sicurezza nazionale ovvero possa pregiudicare l'esito di una indagine penale o di una operazione di *intelligence* criminale).

I successivi commi 2 e 3 disciplinano le condizioni per l'invio di una copia delle informazioni, rispettivamente, da parte del punto di contatto unico al punto di contatto unico di altro Stato membro, e da parte delle autorità di contrasto competenti, nei casi previsti al comma 1, al punto di contatto unico nazionale e, se del caso, al punto di contatto unico di tale altro Stato membro. Più precisamente il punto di contatto unico, quando comunica informazioni di propria iniziativa all'autorità di contrasto competente di un altro Stato membro, è tenuto a inviare contestualmente copia delle informazioni al punto di contatto unico di tale altro Stato (comma 2). Le autorità di contrasto competenti devono inviare contestualmente copia delle informazioni al punto di contatto unico nazionale e, se del caso, al punto di contatto unico di tale altro Stato membro (comma 3).

Il comma 4, infine, disciplina i casi nei quali le autorità di contrasto competenti possono non inviare, contestualmente alla comunicazione di

informazioni al punto di contatto unico o alle autorità di contrasto competenti di un altro Stato membro copia di tali informazioni al punto di contatto unico nazionale o al punto di contatto unico di tale altro Stato membro. Ciò può verificarsi quando la trasmissione potrebbe compromettere un'indagine altamente sensibile in corso per la quale il trattamento delle informazioni richiede un adeguato livello di riservatezza (lettera *a*) ovvero la sicurezza di una persona (lettera *c*)), ovvero nei casi di terrorismo che non comportano situazioni di emergenza o di gestione delle crisi (lettera *b*)).

L'articolo 8, in recepimento dell'articolo 8 della direttiva (UE) 2023/977, disciplina le modalità di scambio di informazioni a seguito di richieste presentate direttamente alle autorità di contrasto competenti, prevedendo che il punto di contatto nazionale o le autorità di contrasto competenti quando presentano una richiesta di informazioni direttamente ad un'autorità di contrasto competente di un altro Stato membro inviano contestualmente copia della richiesta al punto di contatto dello Stato destinatario. Il comma 3 prevede una serie di eccezioni, legate, come evidenzia la relazione illustrativa, al particolare livello di riservatezza ai fini della sensibilità dell'indagine, ai casi di terrorismo e per la sicurezza delle persone. A ben vedere infatti la disposizione prevede che il punto di contatto unico nazionale o le autorità di contrasto competenti possono non inviare, copie delle richieste o delle informazioni quando la trasmissione potrebbe compromettere: un'indagine altamente sensibile in corso per la quale il trattamento delle informazioni richiede un adeguato livello di riservatezza (lettera *a*) ovvero la sicurezza di una persona (lettera *c*) ovvero nei casi di terrorismo che non comportano situazioni di emergenza o di gestione delle crisi (lettera *b*)). È sempre fatta salva, ai sensi del comma 4, negli scambi di informazioni disciplinati dalla disposizione in commento, la preventiva autorizzazione dell'Autorità giudiziaria nei casi in cui essa è prevista.

L'articolo 9 disciplina i casi in cui le autorità di contrasto informano il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, ai fini del coordinamento investigativo. Si prevede che nei casi in cui sia necessaria la preventiva autorizzazione della autorità giudiziaria (ai sensi dell'articolo 5, comma 2) e nei casi di scambio di informazioni di propria iniziativa (ai sensi dell'articolo 7, comma 1) le autorità di contrasto competenti informano il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, ai fini del coordinamento investigativo, se si tratta di indagini relative ai gravi delitti di cui all'articolo 371-*bis* del codice di procedura penale.

L'articolo 10 reca disposizioni concernenti i casi in cui il diritto nazionale dello Stato richiesto prevede un'autorizzazione giudiziaria per la comunicazione di informazioni al punto di contatto unico o alle autorità di contrasto competenti di altri Stati membri. In particolare, la disposizione, che apre il Capo IV, recante « Norme aggiuntive relative alla comunicazione di informazioni ai sensi dei Capi II e III », stabilisce che qualora sulla base del diritto nazionale dello Stato richiesto sia necessaria un'autorizzazione giudiziaria per lo scambio interno di informazioni al

punto di contatto unico o alle autorità di contrasto competenti di altri Stati membri, il punto di contatto o l'autorità di contrasto devono attivare immediatamente tutte le misure necessarie per ottenerla. Tale previsione costituisce attuazione dell'articolo 9 della direttiva (UE) 2023/977.

L'articolo 11 detta disposizioni in materia di tutela dei dati personali, in attuazione dell'articolo 10 della direttiva (UE) 2023/977. In particolare, il comma 1 rinvia alle disposizioni del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, per il trattamento dei dati oggetto dell'attività di scambio di informazioni regolato dallo schema di decreto in commento. Fermo il rispetto delle previsioni di cui al decreto legislativo n. 51 del 2018, il comma 2 stabilisce che, quando negli scambi di informazioni sono comunicati dati personali, il punto di contatto unico nazionale e le autorità di contrasto devono verificare che le categorie di dati personali forniti per categoria di interessato rimangano circoscritte a quelle elencate nella sezione B dell'allegato II del regolamento (UE) 2016/794. Il comma 3 – riproducendo analogia previsione contenuta nell'articolo 10 della direttiva oggetto di recepimento – dispone che il punto di contatto unico nazionale e le autorità di contrasto, oltre alle informazioni richieste, devono altresì fornire gli elementi necessari a valutare il grado di esattezza, completezza e affidabilità dei dati personali forniti e la misura in cui essi sono aggiornati.

L'articolo 12 prevede che l'elenco delle lingue attraverso le quali effettuare lo scambio di informazioni sia tenuto dal punto di contatto nazionale. L'articolo dà attuazione all'articolo 11 della direttiva (UE) 977/2023, attribuendo al punto di contatto nazionale (come definito dall'articolo 2, comma 1, lettera *n*) la competenza relativa alla compilazione e all'aggiornamento dell'elenco delle lingue in cui il medesimo punto di contatto è in grado di scambiare informazioni, elenco che deve necessariamente comprendere la lingua inglese (come esplicitamente richiesto dal citato articolo 11 della direttiva). L'elenco e i relativi aggiornamenti sono trasmessi alla Commissione europea a cura del punto di contatto, al fine della loro pubblicazione *online*.

L'articolo 13 disciplina la procedura per la trasmissione ad Europol di informazioni, richieste o fornite dal punto di contatto o dalle autorità di contrasto competenti, relative ai casi in cui tali informazioni concernano reati ricompresi negli obiettivi della citata Agenzia. Più nel dettaglio, l'articolo prevede, in attuazione dell'articolo 12 della direttiva 977/2023, che il personale del punto di contatto unico nazionale o delle autorità di contrasto competenti, in tutti i casi in cui essi siano parte di uno scambio di informazioni (quindi tanto nell'ipotesi in cui siano parte richiedente quanto nell'ipotesi in cui siano fornitori di informazioni, su richiesta o di propria iniziativa), debba valutare l'opportunità di inviare a Europol una copia della richiesta di informazioni o delle informazioni comunicate. Il comma 1 stabilisce che la trasmissione debba avvenire qualora le informazioni riguardino uno o più reati che rientrano nell'ambito degli obiettivi fissati dall'articolo 3 del regolamento (UE) 2016/794, istitutivo dell'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività

di contrasto (Europol). È in ogni caso fatta salva la possibilità, sancita dall'articolo 7, paragrafo 7, del regolamento 2016/794, di non inviare tali informazioni a Europol se si verifici una delle seguenti circostanze: l'invio sia contrario agli interessi essenziali della sicurezza dello Stato membro in questione; l'invio comprometta il successo di indagini in corso o la sicurezza di una persona; l'invio implichi la divulgazione di informazioni riguardanti servizi o specifiche attività di *intelligence* nel settore della sicurezza nazionale. Inoltre, ai sensi del comma 2, al momento della trasmissione ad Europol di una copia di una richiesta di informazioni o di una copia delle informazioni comunicate devono essere altresì esplicitate le finalità del trattamento delle informazioni medesime e le eventuali limitazioni a tale trattamento, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 19 del citato regolamento 2016/794. Infine il comma 3 disciplina l'ipotesi della trasmissione ad Europol di informazioni ricevute da un altro Stato membro o da un Paese terzo: in tal caso la trasmissione ad Europol potrà avvenire solo se il predetto Stato abbia dato il suo consenso.

L'articolo 14 prevede l'utilizzo dell'applicazione di rete di Europol (SIENA) quale canale di scambio sicuro di informazioni. In particolare, il comma 1 stabilisce che il punto di contatto unico nazionale e le autorità di contrasto devono avvalersi dell'applicazione di rete per lo scambio sicuro di informazioni di Europol (*Secure information exchange network application* – SIENA), per inviare richieste di informazioni, comunicare informazioni a seguito di tali richieste o comunicare informazioni di propria iniziativa. Tale disposizione recepisce quanto previsto dall'articolo 13 della direttiva 2023/977, che individua nella piattaforma SIENA, gestita e sviluppata da Europol conformemente al regolamento (UE) 2016/794, il canale unico di comunicazione criptata a livello unionale. Il comma 2 prevede – in conformità all'articolo 13, comma 2, della direttiva – alcuni casi in cui il punto di contatto nazionale e le autorità di contrasto possono non avvalersi di SIENA per inviare richieste di informazioni, comunicare informazioni a seguito di tali richieste o comunicare informazioni di propria iniziativa.

Nello specifico, si tratta delle ipotesi in cui: lo scambio di informazioni richiede il coinvolgimento di Paesi terzi od organizzazioni internazionali o vi sono ragioni obiettive per ritenere che tale coinvolgimento sarà necessario in una fase successiva, anche attraverso il canale di comunicazione Interpol (lettera *a*)); l'urgenza della richiesta di informazioni richiede l'uso temporaneo di un altro canale di comunicazione (lettera *b*)); un incidente tecnico od operativo imprevisto impedisce al punto di contatto o alle loro autorità di contrasto competenti di utilizzare SIENA per lo scambio di informazioni (lettera *c*)). Il comma 3 stabilisce, infine, che il punto di contatto unico nazionale e le autorità di contrasto devono essere direttamente collegati al canale SIENA, anche mediante dispositivi mobili.

Infine fra le disposizioni di interesse della Commissione giustizia si segnala l'articolo 18, il quale prevede che il controllo sui trattamenti dei

dati personali effettuati in applicazione del decreto in esame sia esercitato dal Garante per la protezione dei dati personali, nei modi previsti dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Il PRESIDENTE avverte che le Commissioni riunite torneranno a riunirsi la prossima settimana, per procedere alla discussione e alla successiva votazione del parere.

Le Commissioni riunite prendono atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.

COMMISSIONI 2^a e 10^a RIUNITE

2^a (Giustizia)

**10^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato,
previdenza sociale)**

Mercoledì 11 settembre 2024

**Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 3

*Presidenza del Presidente della 10^a Commissione
ZAFFINI*

Orario: dalle ore 17,45 alle ore 18,25

*PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI CON RIFERIMENTO AI DDL NN. 65, 104, 124, 570
E 1083 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MORTE VOLONTARIA MEDICALMENTE
ASSISTITA)*

COMMISSIONI 5^a e 6^a RIUNITE

5^a (Programmazione economica, bilancio)

6^a (Finanze e tesoro)

Mercoledì 11 settembre 2024

Plenaria

2^a Seduta

*Presidenza del Presidente
della 5^a Commissione*
CALANDRINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Sandra Savino.*

La seduta inizia alle ore 14,10.

*SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI IN RELAZIONE AL DISEGNO
DI LEGGE N. 1222*

Il presidente CALANDRINI comunica che, sulla pagina *web* delle Commissioni riunite e nei documenti condivisi, sono pubblicati i documenti recanti osservazioni in relazione all'esame del disegno di legge n. 1222 (Conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, recante misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico), ricevuti in forma scritta dai soggetti, enti e associazioni segnalati dai membri delle Commissioni.

Le Commissioni riunite prendono atto.

IN SEDE REFERENTE

(1222) Conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, recante misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 4 settembre.

Il presidente CALANDRINI ricorda che la scorsa settimana è stata svolta la relazione illustrativa del provvedimento, e che è stato fissato il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti per la giornata di venerdì 13 settembre alle ore 12.

Dichiara quindi aperta la discussione generale sul provvedimento.

Non essendovi interventi, il PRESIDENTE ricorda che la discussione generale dovrà concludersi nella settimana in corso, per cui invita i senatori che intendano intervenire a svolgere il proprio intervento nella seduta di domani.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,20.

COMMISSIONI 8^a e 10^a RIUNITE

**8^a (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici,
comunicazioni, innovazione tecnologica)**

**10^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato,
previdenza sociale)**

Mercoledì 11 settembre 2024

Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 4

*Presidenza del Presidente
della 10^a Commissione*
ZAFFINI

Orario: dalle ore 12,20 alle ore 13,25

*AUDIZIONE DELLA SOCIETÀ ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (SIAE), DELLA
RETE PER I DIRITTI UMANI DIGITALI, DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA DI SANITÀ
DIGITALE E TELEMEDICINA (AISDET), E DI ASSOSOFTWARE SUL DISEGNO DI
LEGGE N. 1146 (INTELLIGENZA ARTIFICIALE)*

1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione)

Mercoledì 11 settembre 2024

Sottocommissione per i pareri**68^a Seduta**

Presidenza del Presidente
TOSATO

La seduta inizia alle ore 14.

(1222) Conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, recante misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico

(Parere alle Commissioni 5^a e 6^a riunite. Esame. Rimessione alla sede plenaria)

Il presidente TOSATO (*LSP-PSd'Az*), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che la sussistenza dei presupposti di straordinaria necessità e urgenza sono individuati nell'esigenza di adottare misure di carattere fiscale e finanziario indifferibili, nonché nell'esigenza di disporre proroghe di termini normativi in materia fiscale e interventi di carattere economico, anche in favore degli enti territoriali,

propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo, con la seguente osservazione:

– all'articolo 14, comma 1, là dove si dispone l'istituzione, con decreto del Ministro della cultura, del Comitato nazionale « Neapolis 2500 », valutino le Commissioni di merito l'opportunità di specificare la disciplina di massima relativa ai compiti e alle modalità di funzionamento e scioglimento del Comitato stesso, oltre ai requisiti dei possibili componenti.

Il senatore CATALDI (*M5S*) chiede che l'esame del provvedimento venga rimesso alla sede plenaria.

La Sottocommissione prende atto e l'esame è quindi rimesso alla sede plenaria.

(1210) Deputato Toni RICCIARDI e altri. – Disposizioni per il finanziamento di interventi volti al rafforzamento dei servizi consolari in favore dei cittadini italiani residenti o presenti all'estero, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente TOSATO (*LSP-PSd'Az*), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(Doc. XXII, n. 14) ZANETTIN – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario, finanziario e assicurativo, con particolare riguardo alla tutela dei risparmiatori

(Parere alla 6^a Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente TOSATO (*LSP-PSd'Az*), relatore, esaminati gli emendamenti approvati dalla Commissione di merito, riferiti al documento in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(287) Daniela SBROLLINI e altri. – Disposizioni recanti interventi finalizzati all'introduzione dell'esercizio fisico come strumento di prevenzione e terapia all'interno del Servizio sanitario nazionale

(Parere alla 10^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente TOSATO (*LSP-PSd'Az*), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo, rilevando l'opportunità di prevedere appositi decreti attuativi delle disposizioni recate dalla proposta legislativa, da adottarsi previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 14,10.

Plenaria**242^a Seduta**

Presidenza del Presidente
BALBONI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Wanda Ferro.

La seduta inizia alle ore 14,20.

IN SEDE CONSULTIVA

(1222) Conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, recante misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico

(Parere alle Commissioni 5^a e 6^a riunite. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il relatore TOSATO (*LSP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri, e propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo con osservazione, pubblicato in allegato.

Il senatore CATALDI (*M5S*) annuncia il voto contrario del Gruppo M5S per ragioni di metodo e di merito.

Innanzitutto, infatti, è criticabile l'uso eccessivo della decretazione d'urgenza, anche in assenza dei requisiti di omogeneità e straordinaria necessità e urgenza. A suo avviso, il Governo dovrebbe verificare la possibilità di stabilire in calendario tempi rapidi di esame dei disegni di legge di propria iniziativa, senza ricorrere all'espedito del decreto-legge.

In secondo luogo, ritiene inopportuno prevedere incentivi economici per la ZES del Mezzogiorno secondo una rigida delimitazione territoriale, senza tener conto anche di parametri socioeconomici. Si rischia così, infatti, di determinare disparità di trattamento a danno delle aree confinanti, che non rientrano nella ZES solo per questioni geografiche, pur avendone i requisiti.

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) sottolinea i rischi derivanti dalla eterogeneità del provvedimento in esame. Infatti, con la recente sentenza n. 146 del 2024, la Corte costituzionale ha sancito l'illegittimità non solo di una norma eterogenea rispetto al contenuto del decreto-legge, ma anche della successiva legge di conversione. Pertanto, si determinerebbe una grave incertezza dei rapporti giuridici nel frattempo instauratisi, nel caso che la legge sia dichiarata illegittima a distanza di anni. Sottolinea, inol-

tre, la carenza dei requisiti di straordinaria necessità delle misure adottate, in quanto si tratta di questioni risalenti.

Sarebbe opportuno, allora, svolgere quanto prima un dibattito sull'abuso della decretazione d'urgenza, per favorire un confronto tra maggioranza e opposizione auspicabilmente scevro da contrapposizioni ideologiche.

Il PRESIDENTE ricorda che è possibile continuare ad affrontare questi temi, come già avvenuto, in sede di esame dei disegni di legge costituzionale n. 574 e connessi (« Modifica all'articolo 77 della Costituzione in materia di conversione in legge dei decreti-legge »), su cui peraltro sono state svolte una serie di audizioni.

In assenza di ulteriori richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

IN SEDE REDIGENTE

(961) DE PRIAMO e altri. – Disposizioni per la tutela della mobilità del personale appartenente alle Forze dell'ordine impegnato nella lotta alla criminalità e modifiche all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 21 maggio.

Il PRESIDENTE avverte che, alla scadenza del termine, previsto per le ore 14 di giovedì 5 settembre, sono stati presentati due emendamenti, pubblicati in allegato.

Si passa alla illustrazione degli emendamenti.

La senatrice TERNULLO (*FI-BP-PPE*) illustra l'emendamento 2.1, con cui si propone di ampliare la platea dei beneficiari del provvedimento, comprendendo anche gli assegnatari cessati dal servizio, allo stato locatari, non morosi, degli alloggi loro assegnati ai sensi della legge 12 luglio 1991 n. 203.

L'emendamento 2.0.1 è dato per illustrato.

Il PRESIDENTE avverte che si è in attesa del parere della Commissione bilancio sul testo.

Dichiara inoltre improponibile l'emendamento 2.0.1 per estraneità di materia, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento.

Il senatore CATALDI (*M5S*), pur condividendo la finalità del provvedimento, esprime alcune perplessità per il rischio che vi sia una efficacia retroattiva su convenzioni stipulate tra privati per la locazione degli immobili, in violazione quindi del principio di irretroattività stabilito dall'articolo 11 delle « preleggi ». Sarebbe quindi opportuno un approfondimento, per individuare una soluzione alternativa.

Il sottosegretario Wanda FERRO assicura che sarà effettuata una ulteriore riflessione, sottolineando tuttavia che il comparto sta provvedendo all'acquisto di immobili per venire incontro alla esigenza di spazi sia per la formazione degli agenti della Scuola di polizia sia per reperire alloggi da destinare al personale reclutato con i numerosi concorsi che si stanno concludendo in tempi rapidi, proprio per favorire l'incremento degli organici.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(838) LISEI e altri. – Modifiche alla legge 3 agosto 2004, n. 206, e altre disposizioni in materia di benefici in favore delle vittime del terrorismo

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 23 luglio.

Il PRESIDENTE avverte che, alla scadenza del termine, previsto per le ore 14 di lunedì 5 agosto, sono stati presentati 12 emendamenti e un ordine del giorno, pubblicati in allegato.

Il senatore LISEI (*FdI*) illustra l'ordine del giorno G/838/1/1, con il quale si impegna il Governo a una revisione dell'assetto normativo, con conseguente stanziamento di risorse necessarie, per evitare che permangano sperequazioni e disomogeneità di trattamento tra le diverse tipologie di vittime, cioè del terrorismo, della criminalità organizzata e del dovere.

Si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il senatore LISEI (*FdI*) illustra complessivamente gli emendamenti 1.1, 1.3, 1.5 e 1.6, ricordando che le proposte emendative in esame sono state sollecitate dalle associazioni dei familiari delle vittime del terrorismo.

Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) illustra complessivamente gli emendamenti 1.2, 1.4, 1.7 e 1.0.1, anche questi presentati per recepire le istanze del mondo associativo, con l'intento di snellire le procedure e aumentare i benefici per i familiari delle vittime del terrorismo. Nel sotto-

lineare che il provvedimento registra il consenso di tutte le forze politiche, esprime l'auspicio che tale intesa possa permanere. A tale proposito, attende di conoscere la valutazione del Governo.

I restanti emendamenti, riferiti agli articoli 2 e 4, si intendono illustrati.

Il PRESIDENTE avverte che sul testo del provvedimento dovrà essere acquisito il parere della Commissione bilancio.

Il sottosegretario Wanda FERRO sottolinea che l'istruttoria del Governo è in corso, dovendosi ancora esprimere i Ministeri e Dipartimenti coinvolti per le questioni di competenza.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(991) GASPARRI. – Modifica all'articolo 1 della legge 3 agosto 2004, n. 206, concernente l'estensione dei benefici previsti per le vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice in favore delle vittime della violenza politica decedute negli anni dal 1970 al 1979

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 23 luglio.

Il PRESIDENTE avverte che, alla scadenza del termine, previsto per le ore 14 di lunedì 5 agosto, sono stati presentati 10 emendamenti, pubblicati in allegato.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) illustra complessivamente gli emendamenti 1.1, 1.6, 1.7 e 1.0.1, che prendono spunto dalle questioni su cui vi è un orientamento condiviso in Commissione. In particolare, come previsto dall'emendamento 1.1, si propone di considerare anche le vittime di atti di violenza politica, oltre che di terrorismo. Con l'emendamento 1.7, invece, si propone di prendere in esame un periodo di tempo più esteso, dal 1960 al 2005.

Infine, l'emendamento 1.0.1, cui annette particolare rilievo, prevede l'istituzione, in sede governativa, di un comitato, composto dal Ministro dell'interno o un suo delegato, da quattro rappresentanti delle associazioni dei familiari superstiti maggiormente rappresentative a livello nazionale e da cinque esperti sulla materia tra storici di chiara fama e avvocati, per evitare, come accaduto finora, che vi siano valutazioni arbitrariamente difformi di casi invece analoghi.

Il senatore CATALDI (*M5S*) illustra gli emendamenti 1.2, 1.3, 1.4 e 1.5. Incidentalmente, con riguardo all'Atto Senato 838, formula considerazioni critiche sulla mancata condivisione delle proposte emendative presentate, considerato che sul provvedimento vi era un'intesa di base tra le forze politiche.

Invita poi a valutare con attenzione l'individuazione di uno specifico periodo di tempo a cui riferire l'ambito applicativo della legge, in quanto ciò potrebbe determinare ulteriori discriminazioni e ingiustizie.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il senatore CATALDI (*M5S*) dà per illustrati gli emendamenti 2.0.1 e 2.0.2.

Il PRESIDENTE avverte che sul testo del provvedimento dovrà essere acquisito il parere della Commissione bilancio.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(119) Elisa PIRRO. – Disposizioni in materia di guardie private giurate

(902) BALBONI e altri. – Modifica all'articolo 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante l'istituzione dell'albo nazionale delle guardie particolari giurate

(1008) Nicoletta SPELGATTI e altri. – Disciplina delle attività di sicurezza sussidiaria svolte da soggetti privati

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 30 luglio.

Il PRESIDENTE ricorda che occorre individuare un testo base per il seguito dell'esame.

Il relatore DELLA PORTA (*FdI*) comunica che il Gruppo della Lega ha chiesto tempo per un'ulteriore riflessione.

La senatrice SPELGATTI (*LSP-PSd'Az*) precisa di non aver sciolto le proprie riserve, sottolineando che il disegno di legge n. 1008, a sua prima firma, risulta più completo e articolato rispetto agli altri due disegni di legge.

Il PRESIDENTE osserva che sarebbe preferibile, invece, partire da un testo più snello da integrare attraverso le proposte emendative. Si potrebbe anche istituire un Comitato ristretto per la scelta del testo base, ma sarebbe poi difficile trovare un'intesa unanime sui temi in oggetto.

La senatrice PIROVANO (*LSP-PSd'Az*) chiede una breve pausa di riflessione per favorire un'interlocuzione tra i Gruppi di maggioranza.

Il PRESIDENTE, accogliendo la proposta della senatrice Pirovano, dispone il rinvio del seguito della discussione alla prossima settimana.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta di domani, giovedì 12 settembre, convocata per le ore 9, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,15.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL
DISEGNO DI LEGGE N. 1222**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che la sussistenza dei presupposti di straordinaria necessità e urgenza sono individuati nell'esigenza di adottare misure di carattere fiscale e finanziario indifferibili, nonché nell'esigenza di disporre proroghe di termini normativi in materia fiscale e interventi di carattere economico, anche in favore degli enti territoriali,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con la seguente osservazione:

– all'articolo 14, comma 1, là dove si dispone l'istituzione, con decreto del Ministro della cultura, del Comitato nazionale « Neapolis 2500 », valutino le Commissioni di merito l'opportunità di specificare la disciplina di massima relativa ai compiti e alle modalità di funzionamento e scioglimento del Comitato stesso, oltre ai requisiti dei possibili componenti.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 961

Art. 2.

2.1

TERNULLO

Al comma 1, capoverso « 1-bis », primo periodo, dopo le parole: « del decreto medesimo » aggiungere le seguenti: « , in essi compresi, indistintamente quelli relativi agli assegnatari cessati dal servizio, allo stato locatari, non morosi, degli alloggi loro assegnati ai sensi della legge 12 luglio 1991 n. 203 ».

2.0.1

GELMETTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 2-bis.

(Modifiche all'articolo 1477-ter del Codice dell'Ordinamento Militare in materia di cariche elettive)

Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, all'articolo 1477-ter, comma 2, la lettera *a*) è sostituita con la seguente: “i militari che hanno riportato condanne per delitti non colposi previsti all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.” ».

**ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI
AL DISEGNO DI LEGGE N. 838**

G/838/1/1

LISEI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 838, recante « Modifiche alla legge 3 agosto 2004, n. 206, e altre disposizioni in materia di benefici in favore delle vittime di terrorismo »,

premessò che:

l'attuale assetto normativo prevede discipline differenti in merito ai benefici spettanti alle vittime di tipologia diversa di eventi (del terrorismo, della criminalità organizzata, del dovere, ecc.);

considerato che:

le necessarie modifiche adottate nel testo presentato non sopprimono alle differenze attualmente esistenti,

invita il Governo

a valutare un riassetto normativo, con il connesso stanziamento di risorse finanziarie, volto a delineare compiutamente le diverse tipologie di benefici alle vittime (del terrorismo, della criminalità organizzata e del dovere) al fine di evitare, anche alla luce degli interventi giurisprudenziali, che permangano sperequazioni e disomogeneità di trattamento tra le diverse categorie di vittime.

Art. 1.

1.1

LISEI

Al comma 1, lettera h), numero 2), capoverso 2 sostituire le parole: « al comma 1 », con le seguenti: « all'articolo 1 ».

1.2

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE

Al comma 1, lettera h), numero 2), capoverso 2, dopo le parole: « al comma 1 », inserire le seguenti: « e all'articolo 1 ».

1.3

LISEI

Al comma 1, lettera i), capoverso « Art. 11 », sostituire il comma 2 con il seguente:

« 2. Tutti i benefici, comprese le erogazioni, gli assegni, le indennità e le prestazioni di cui all'articolo 5, all'articolo 6, comma 2, e all'articolo 9 della presente legge, i trattamenti pensionistici immediati diretti e indiretti o di reversibilità di cui agli articoli 2, 3 e 4, nonché i relativi trattamenti aggiuntivi di fine rapporto o trattamenti equipollenti e i benefici previsti dalle altre norme vigenti in materia, fra cui l'assegno vitalizio di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 23 novembre 1998, n. 407, per gli attentati avvenuti dal 26 agosto 2004 nel territorio nazionale o al di fuori di esso, sono riconosciuti ai soggetti aventi diritto, a decorrere dalla data dell'evento terroristico, salvo decorrenza diversamente disposta con legge, e indipendentemente dalla data di presentazione della domanda amministrativa che dovrà essere presentata per ogni beneficio richiesto ai sensi dell'articolo 14 della legge, alle sedi delle prefetture competenti per territorio secondo la residenza del beneficiario, nonché agli Enti pensionistici, ministeri, altri enti titolati alla liquidazione dei benefici di specifica competenza di cui alla legge, con raccomandata con ricevuta di ritorno. Per i beneficiari dei trattamenti pensionistici diretti di cui all'articolo 3, comma 1 e all'articolo 4, comma 2-bis della presente legge, che non avessero ancora maturato il diritto al pensionamento alla data dell'evento terroristico, i predetti trattamenti, previa presentazione della domanda amministrativa, con la stessa modalità di cui al precedente periodo, decorrono dalla data di maturazione, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda stessa. ».

1.4

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE

Al comma 1, lettera i), capoverso « Art. 11 », al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo:*

– *sostituire le parole: « 2-bis, 3, 3-bis », con le seguenti: « 3 e 4 »;*

– *sostituire le parole*: « previa presentazione della domanda amministrativa, ai sensi dell'articolo 14 della presente legge, alle sedi delle prefetture-uffici territoriali del Governo competenti per territorio, con raccomandata con ricevuta di ritorno, a decorrere dalla data dell'evento terroristico », *con le seguenti*: « previa presentazione della domanda per ogni beneficio ai sensi dell'articolo 14 della presente legge, con raccomandata con ricevuta di ritorno, alle sedi delle prefetture-uffici territoriali del Governo competenti per territorio secondo la residenza del beneficiario, nonché agli enti pensionistici, ministeri, altri enti titolati alla liquidazione dei benefici di specifica competenza di cui alla presente legge, a decorrere dalla data dell'evento terroristico, salvo diversa decorrenza stabilita dalla legge, »;

b) *al secondo periodo*:

– *sostituire le parole*: « Anche a favore dei », *con le seguenti*: « Per i »;

– *dopo le parole*: « all'articolo 3, comma 1 e », *inserire le seguenti*: « all'articolo 4, comma »;

– *dopo le parole*: « che non abbiano ancora maturato il diritto al pensionamento », *inserire le seguenti*: « alla data dell'evento terroristico, ».

1.5

LISEI

Al comma 1, dopo la lettera i), inserire la seguente:

i-bis) dopo l'articolo 11 è aggiunto il seguente:

« Art. 11-bis.

(Modifiche all'articolo 1 della legge 23 novembre 1998, n. 407, in materia di collocamento obbligatorio delle vittime del terrorismo)

1. Alla legge 23 novembre 1998, n. 407, all'articolo 1 il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2 I soggetti di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, come modificato dal comma 1 del presente articolo, nonché il coniuge e i figli anche superstiti ovvero i fratelli conviventi e a carico qualora siano gli unici superstiti, dei soggetti deceduti o resi permanentemente invalidi godono del diritto al collocamento obbligatorio di cui alle vigenti disposizioni legislative, con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e con preferenza a parità di titoli. Per i soggetti di cui al presente comma, compresi coloro che svolgono già un'attività lavorativa, le assunzioni per

chiamata diretta sono previste nel settore privato senza alcuna limitazione, nel settore pubblico per i profili professionali del personale contrattualizzato del comparto Ministeri fino all'ottavo livello retributivo nonché per gli altri dipendenti delle amministrazioni pubbliche collocati nelle categorie corrispondenti agli 8 livelli retributivi originari del comparto Ministeri; per gli enti locali pubblici il livello massimo retributivo utile corrisponde all'inquadramento D5, funzionari ad alta specializzazione. Ferme restando le percentuali di assunzioni previste dalle vigenti disposizioni, per i livelli retributivi dal sesto all'ottavo le assunzioni, da effettuarsi previo espletamento della prova di idoneità ovvero colloquio attitudinale, le assunzioni del comparto Ministeri nonché per le categorie dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui al precedente comma e corrispondenti, tempo per tempo, agli 8 livelli retributivi originari del contratto Ministeri non potranno superare l'aliquota del 10 per cento del numero di vacanza nell'organico. Alle assunzioni di cui al presente articolo, non si applica la quota di riserva di cui all'articolo 18, comma 2 della legge 12 marzo 1999, n. 68, fatto salve le disposizioni di cui al comma 3." ».

1.6

LISEI

Al comma 1, dopo la lettera i), inserire la seguente:

i-bis) dopo l'articolo 11 è aggiunto il seguente:

« Art. 11-bis.

(Modifiche all'articolo 1 della legge 23 novembre 1998, n. 407, in materia di collocamento obbligatorio delle vittime del terrorismo)

1. Alla legge 23 novembre 1998, n. 407, all'articolo 1, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

“2-bis. Il quarto periodo del comma 2, del presente articolo, si interpreta nel senso che il superamento della quota di riserva di cui all'articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, ove richiamato, deve in ogni caso avvenire, per le amministrazioni pubbliche, nel rispetto dei limiti delle assunzioni consentite dalla normativa vigente per l'anno di riferimento. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modificazioni, in materia di assunzioni obbligatorie e quote di riserva in quanto a beneficio dei lavoratori disabili, fatte salve le disposizioni di cui al comma 3. Tali soggetti nonché i coniugi e figli degli stessi di cui all'articolo 1, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica del 10 ottobre 2000, n. 333 rientrano ad ogni effetto, in materia di assunzioni obbligatorie e quote di

riserva, nelle disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68." ».

1.7

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE

Al comma 1, sopprimere la lettera l).

1.0.1

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 1-bis.

(Modifiche alla legge 23 novembre 1998, n. 407)

1. All'articolo 1 della legge 23 novembre 1998, n. 407, al comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

– al primo periodo, dopo le parole: “il coniuge ed i figli” è inserita la seguente: “anche”;

– al secondo periodo, dopo le parole: “le assunzioni per chiamata diretta sono previste” sono inserite le seguenti: “nel settore privato senza alcuna limitazione, nel settore pubblico.” ».

Art. 2.

2.1

LISEI

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, capoverso « Art. 7 », comma 1, sopprimere le parole: « secondo l'articolazione indicata dall'articolo 69 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 »;*

b) *sostituire la rubrica con la seguente: « (Modifica all'articolo 7 della legge n. 206 del 2004 e abrogazione del comma 4-quater dell'arti-*

colo 3 del decreto-legge n. 50 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96 del 2017, in materia di rideterminazione dell'adeguamento annuo della pensione al costo della vita) ».

2.2

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE

Al comma 1, capoverso « Art. 7 », al primo periodo, sopprimere le seguenti parole: « , secondo l'articolazione indicata dall'articolo 69 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 ».

2.3

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

« 2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2018. Le coperture finanziarie di cui all'articolo 3, comma 4-quinquies del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono utilizzate a copertura delle disposizioni di cui al presente articolo. ».

Art. 4.

4.1

LISEI

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3, sostituire le parole: « del 30 per cento per invalidità », con le seguenti: « del 30 per cento per le lesioni », e dopo le parole: « del 20 per cento per », sostituire la parola: « invalidità », con le seguenti: « lesioni accertate »;*

b) *sostituire la rubrica con la seguente: « (Disposizioni per l'aggiornamento del regolamento delle vittime del terrorismo di cui al Decreto del Presidente della Repubblica, 30 ottobre 2009, n. 181) ».*

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 991**Art. 1.****1.1**

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

« 1. All'articolo 1 della legge 3 agosto 2004, n. 206, al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "atti di terrorismo" sono inserite le seguenti: ", di violenza politica". ».

1.2

MAIORINO, CATALDI

Al comma 1, capoverso « 1-ter », sostituire le parole da: « atti criminali » fino alla fine del periodo, con le seguenti: « omicidi con motivazione politica commessi ai danni di cittadini italiani, nonché ai loro familiari superstiti, compiuti sul territorio nazionale ed estero, con priorità per gli eventi avvenuti negli anni dal 1970 al 1979. ».

1.3

MAIORINO, CATALDI

Al comma 1, capoverso « 1-ter », sostituire le parole: « atti criminali di matrice politica » con le seguenti: « omicidi con motivazione politica ».

1.4

MAIORINO, CATALDI

Al comma 1, capoverso « 1-ter », dopo la parola: « nazionale » aggiungere le seguenti: « , con priorità per gli eventi avvenuti ».

1.5

MAIORINO, CATALDI

Al comma 1, capoverso « 1-ter », dopo la parola: « nazionale » aggiungere le seguenti: « ed estero ».

1.6

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE

Al comma 1, capoverso « 1-ter », sopprimere le parole: « negli anni dal 1970 al 1979 ».

1.7

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE

Al comma 1, capoverso « 1-ter », sostituire le parole « negli anni dal 1970 al 1979 » con le seguenti « negli anni dal 1960 al 2005 ».

1.0.1

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

« Art. 1-bis.

(Costituzione del Comitato per il riconoscimento delle vittime di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206)

1. Ai fini della valutazione per il riconoscimento delle vittime di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206, e successive modificazioni, presso il

Ministero dell'interno è costituito un Comitato composto dal Ministro dell'interno o un suo delegato, da quattro rappresentanti delle associazioni dei familiari superstiti maggiormente rappresentative a livello nazionale e da cinque esperti sulla materia tra storici di chiara fama e avvocati. Per la partecipazione al Comitato non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese né altri emolumenti comunque denominati. ».

Art. 2.

2.0.1

MAIORINO, CATALDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 2-bis.

(Termini per la richiesta dei benefici)

1. La richiesta dei benefici di cui all'articolo 1 deve avvenire entro trentasei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. ».

2.0.2

MAIORINO, CATALDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 2-bis.

(Relazione annuale)

1. Il Ministro dell'Interno, entro il 30 settembre di ciascun anno, presenta alle Camere una relazione annuale sullo stato di attuazione della presente legge, con particolare riferimento ai benefici concessi e alle spese sostenute. ».

2^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

Mercoledì 11 settembre 2024

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 128

Presidenza del Presidente
BONGIORNO

Orario: dalle ore 14,05 alle ore 14,40

AUDIZIONE DELLA PROFESSORESSA LUCILLA GATT, ORDINARIO DI DIRITTO CIVILE PRESSO L'UNIVERSITÀ SUOR ORSOLA BENINCASA DI NAPOLI, INTERVENUTA IN VIDEOCONFERENZA, E DEL PROFESSORE AVVOCATO PAOLO MARZANO, PROFESSORE AGGIUNTO DI DIRITTO D'AUTORE PRESSO L'UNIVERSITÀ LUISS DI ROMA, SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1146 (INTELLIGENZA ARTIFICIALE)

Plenaria

183^a Seduta

Presidenza del Presidente
BONGIORNO

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ostellari.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(1222) Conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, recante misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico

(Parere alle Commissioni 5^a e 6^a riunite. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore SALLEMI (*FdI*), relatore, illustra i contenuti del provvedimento in titolo, assegnato in sede consultiva alla Commissione giusti-

zia, che prevede la conversione in legge del decreto-legge n. 113 del 2024 recante misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico. Nel merito il decreto-legge in conversione si compone di 22 articoli.

Sottolinea anzitutto che le norme di competenza della Commissione hanno un profilo secondario rispetto al contenuto principale del testo. Illustra quindi in sintesi i contenuti del decreto-legge proponendo sin d'ora l'espressione di un parere non ostativo. L'articolo 1 integra le modalità per l'erogazione del contributo sotto forma di credito di imposta per la realizzazione di investimenti nella ZES unica. L'articolo 2 eleva da 100.000 a 200.000 euro l'importo dell'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale ai fini dell'articolo 43 del codice civile in Italia successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. L'articolo 3 chiarisce che, ai fini IVA, fino al 31 dicembre 2024, le associazioni e le società sportive dilettantistiche possono continuare a porre fuori dal campo di applicazione dell'IVA le prestazioni di cui all'articolo 5, comma 15-*quater*, del decreto-legge n. 146 del 2021. L'articolo 4, al fine di sostenere gli operatori del settore sportivo, ripropone alcune agevolazioni fiscali, precedentemente introdotte durante la crisi pandemica, per gli investimenti pubblicitari effettuati dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 15 novembre 2024. L'articolo 5 prevede l'applicazione dell'aliquota ridotta al 5 per cento per l'erogazione di corsi di attività sportiva invernale, in forma organizzata, al ricorrere di specifici requisiti soggettivi ed oggettivi nelle ipotesi nelle quali tale attività non siano esenti da imposta. L'articolo 6 reca disposizioni inerenti al nuovo regime fiscale opzionale riconosciuto, a decorrere dal periodo d'imposta 2024, ai lavoratori frontalieri residenti nei comuni italiani situati nella zona di venti chilometri dal confine svizzero. Il Capo II prevede disposizioni in materia di proroghe di termini normativi, e in particolare, l'articolo 7 proroga i termini per il versamento dell'imposta sostitutiva sull'adeguamento delle esistenze di bilancio iniziali previsto dall'articolo 1, commi da 78 a 85, della legge di bilancio 2024. Il Capo III reca misure di carattere economico. Nel dettaglio, l'articolo 8 tratta la gestione delle risorse riferibili al Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR. L'articolo 9 amplia il periodo di estensione transitoria ai settori dell'istruzione e della formazione – ivi comprese la formazione superiore (anche universitaria) e la formazione aziendale – dell'ambito di applicazione dell'assicurazione INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. L'articolo 10 introduce disposizioni in materia di società a controllo pubblico e di attuazione del PNRR. L'articolo 11 incrementa di 200 milioni di euro per l'anno 2024 la dotazione del Fondo per le emergenze nazionali. L'articolo 12 reca disposizioni in materia di promozione dell'attività di ricerca e per la valorizzazione del contributo del sistema universitario alla competitività del Paese. L'articolo 13 autorizza le spese per i collegi di merito accreditati. L'articolo 14 reca disposizioni diverse in materia di attività culturali. L'articolo 15 dispone misure di fa-

vore per le domande di finanziamento agevolato presentate da imprese che operano in Paesi africani o per attività imprenditoriali nel continente africano. L'articolo 16 autorizza l'utilizzo delle somme derivanti dalla sottoscrizione delle obbligazioni emesse da ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria anche per le finalità di garanzia finanziaria per nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti e per l'autorizzazione integrata ambientale. Il Capo IV reca misure economiche in favore degli enti territoriali. L'articolo 17 contiene disposizioni in materia di riscossione e incasso delle entrate oggetto di affidamento degli enti locali. L'articolo 18 include talune risorse – derivanti da rinegoziazioni di operazioni di finanziamento – nell'ambito di applicazione dell'articolo 7, comma 2, del decreto-legge n. 78 del 2015 (convertito dalla legge n. 215 del 2015). Quest'ultimo consente agli enti territoriali di utilizzare, senza vincoli di destinazione, le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui e dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi, per gli anni dal 2015 al 2026. L'articolo 19 interviene sulla disciplina del contributo alla finanza pubblica dovuto dalle regioni a statuto ordinario per gli anni dal 2024 al 2028. L'articolo 20 prevede il riconoscimento di un contributo a fondo perduto in favore di specifiche categorie di operatori economici che svolgono la propria attività nelle zone montane appenniniche. L'articolo 21 riconosce contributi transitori ai nuclei familiari detentori di unità abitative nel complesso edilizio denominato Vela celeste B dell'area di Scampia (nel comune di Napoli). Infine, ai sensi dell'articolo 22, il decreto-legge è vigente dal 10 agosto 2024.

Verificata la presenza del numero legale, la proposta di parere non ostativo, pubblicata in allegato al resoconto, posta ai voti è approvata.

(794) Tilde MINASI e altri. – Elargizioni e benefici in favore delle vittime dell'incuria nella gestione dei beni strumentali all'erogazione di servizi pubblici e di interesse economico generale

(Parere alla 1^a Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore ZANETTIN (*FI-BP-PPE*), relatore, illustra i contenuti del provvedimento in titolo, composto di 6 articoli, assegnato alla 1^a Commissione permanente, che si propone di riconoscere uno *status* giuridico specifico alle vittime di eventi dannosi derivanti dall'incuria legata alla gestione di infrastrutture o edifici strumentali all'erogazione di servizi pubblici, alla stregua di quanto già oggi riconosciuto ad altre categorie di vittime, quali quelle del terrorismo, della criminalità organizzata e le vittime del dovere.

Come riportato nella relazione di accompagnamento, il disegno di legge raccoglie le istanze presentate dal Comitato Ricordo Vittime della tragedia del Ponte Morandi del 14 agosto 2018.

Risultano di interesse rispetto ai profili di competenza della Commissione Giustizia i seguenti articoli: l'articolo 2, che al comma 1 pre-

vede l'estensione delle elargizioni e dei benefici riconosciuti ai sensi della legge n. 302 del 1990 (Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata) e della legge n. 206 del 2004 (Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice), nonché tutti i benefici riconosciuti dalla normativa vigente in favore delle vittime del terrorismo, anche alle vittime di eventi dannosi derivanti da carenze, vizi, difetti, omissioni nelle fasi di progettazione, costruzione, gestione, manutenzione, vigilanza, controllo e regolazione, nonché derivanti dal funzionamento di infrastrutture, edifici e strutture di qualsiasi tipo al cui interno e nel cui ambito vengano erogati servizi di carattere pubblico e di interesse economico generale, siano essi erogati direttamente dallo Stato o in regime di concessione o convenzione.

Il comma 2 precisa che gli eventi dannosi di cui al comma 1 sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo accertamento tecnico da parte degli enti e delle autorità funzionalmente e territorialmente competenti che attestino il nesso causale tra l'evento dannoso e le fattispecie summenzionate.

L'articolo 3, che individua i beneficiari delle speciali elargizioni designando come beneficiari i parenti prossimi e le persone legate a chi è deceduto a seguito dell'evento, compresi i conviventi di fatto, ai sensi dell'articolo 1, comma 36, della legge n. 76 del 2016, e i soggetti che risultino a carico della vittima nei tre anni precedenti l'evento (anche non parenti, né affini, né legati da rapporto di coniugio, unione civile ovvero da relazione affettiva). I benefici sono estesi anche a chi abbia subito un'invalidità permanente per effetto delle lesioni riportate in conseguenza degli eventi dannosi di cui all'articolo 2. Si prevede invece che siano esclusi dai benefici coloro che abbiano concorso alla produzione degli eventi medesimi ovvero abbiano concorso alla commissione di reati a questi connessi, ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale.

L'articolo 4 nella parte in cui prevede che i benefici di natura economica erogati ai sensi dell'articolo 2 siano cumulabili con eventuali risarcimenti spettanti a qualunque titolo, compresi i risarcimenti a titolo di danno non patrimoniale.

Per le parti di competenza non essendovi osservazioni da formulare propone l'espressione di un parere non ostativo.

Il PRESIDENTE chiede se vi siano interventi.

Dato il rilievo del tema, il senatore BAZOLI (*PD-IDP*) chiede di rinviare l'esame del provvedimento per un approfondimento del testo illustrato dal relatore.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(Doc. XXII, n. 14) ZANETTIN – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario, finanziario e assicurativo, con particolare riguardo alla tutela dei risparmiatori

(Parere alla 6^a Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il senatore SISLER (*FdI*), relatore, illustra i contenuti del provvedimento in esame, recante « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario, finanziario e assicurativo, con particolare riguardo alla tutela dei risparmiatori », assegnato per l'esame in sede primaria alla Commissione 6^a.

L'articolo 1 del provvedimento istituisce, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione monocamerale di inchiesta, per la durata della XIX legislatura. L'articolo 2 disciplina la composizione della Commissione e le procedure per l'elezione del presidente e dei componenti dell'ufficio di presidenza mentre l'articolo 3 definisce l'oggetto dell'indagine e i compiti della Commissione.

Di specifico interesse della Commissione giustizia sono le disposizioni che disciplinano i poteri d'inchiesta della Commissione ed il regime di acquisizione degli atti e dei documenti e la disciplina sulla segretezza dei medesimi (articoli 4, concernente l'attività d'indagine, il 5 concernente la richiesta di atti e documenti e il 6 relativo all'obbligo del segreto).

L'articolo 4, al comma 1, con riferimento ai poteri della Commissione, prevede che essa possa procedere alle indagini con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. Il comma 2 precisa che alla Commissione, limitatamente all'oggetto delle indagini di sua competenza, non possa essere opposto il segreto d'ufficio né il segreto professionale o quello bancario, fatta eccezione per il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato. Precisa inoltre che per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124. Il comma 3 prevede che la Commissione non possa adottare provvedimenti che restringano la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché la libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.

L'articolo 5 dispone la facoltà della Commissione, anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, nelle materie attinenti all'oggetto dell'inchiesta, di acquisire copie di atti o documenti relativi a procedimenti o inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e a inchieste parlamentari in corso. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare la trasmissione di copia degli atti e dei documenti richiesti, con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono comunque essere coperti dal segreto i nomi, gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

L'articolo 6 stabilisce il vincolo del segreto su atti e procedimenti acquisiti al procedimento d'inchiesta per i componenti la Commissione e per il personale chiamato a qualunque titolo a collaborare con essa, anche dopo la cessazione dell'incarico. Al riguardo osserva che l'obbligo del segreto è riferito espressamente al solo comma 2 dell'articolo 5 e non all'interezza degli atti acquisiti all'inchiesta coperti da segreto. Sarebbe pertanto opportuno espungere dal testo il riferimento al comma 2. Inoltre, osserva che, analogamente a quanto ordinariamente previsto negli atti istitutivi di altre commissioni d'inchiesta, appare necessario integrare il testo con un esplicito richiamo dell'articolo 326 del codice penale, in caso di violazione del segreto, salvo che il fatto non costituisca più grave reato.

Propone pertanto un parere non ostativo con le osservazioni riferite all'articolo 6.

Verificata la presenza del numero legale, la proposta di parere non ostativo con osservazioni, pubblicata in allegato al resoconto, posta ai voti è approvata.

(427) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – IANNONE e altri. – Modifica all'articolo 111 della Costituzione in materia di tutela delle vittime di reati e delle persone danneggiate da reati

(731) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MARTON e altri. – Modifica dell'articolo 111 della Costituzione, in materia di tutela delle vittime di un reato

(888) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PARRINI e altri. – Modifica dell'articolo 111 della Costituzione, in materia di tutela delle vittime di un reato

(891) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – DE CRISTOFARO e MAGNI. – Modifica dell'articolo 111 della Costituzione, in materia di tutela delle vittime di un reato

(Parere alla 1^a Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 16 luglio scorso.

Il PRESIDENTE ricorda che, sul testo unificato relativo ai provvedimenti in esame, alcuni Gruppi avevano chiesto di poter disporre di tempo ulteriore per svolgere approfondimenti. Chiede quindi se vi siano interventi oppure se la Commissione intenda rinviare alla prossima settimana il seguito della discussione e la conclusione dell'esame in sede consultiva.

Non essendovi richieste di intervento, il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(1135) Susanna Donatella CAMPIONE e altri. – Introduzione nel codice penale del reato di violenza sessuale contro le donne, nel corso di un conflitto armato, come strumento di guerra

(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione sospesa nella seduta del 18 giugno scorso.

Il PRESIDENTE, chiede se vi siano interventi in discussione generale, ricordando che il provvedimento è stato già illustrato dalla senatrice Stefani.

La relatrice, senatrice STEFANI (*LSP-PSd'Az*), propone di effettuare un breve ciclo di audizioni al fine di approfondire taluni aspetti connessi soprattutto al diritto internazionale, anche in considerazione dell'estrema delicatezza del tema.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL
DOC. XXII, N. 14**

La Commissione, esaminato il testo del documento in titolo, per quanto propria di competenza, esprime parere non ostativo con le seguenti osservazioni:

– con riferimento all'articolo 6, è necessario riferire l'obbligo del segreto all'interezza degli atti acquisiti all'inchiesta e coperti da segreto: sarebbe pertanto opportuno espungere dal testo il riferimento al comma 2 dell'articolo 5;

– analogamente a quanto ordinariamente previsto negli atti istitutivi di commissioni d'inchiesta, appare necessario integrare il testo con un esplicito richiamo dell'articolo 326 del codice penale, in caso di violazione del segreto, salvo che il fatto non costituisca più grave reato.

3^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari esteri e difesa)

Mercoledì 11 settembre 2024

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 68

Presidenza della Presidente
CRAXI

Orario: dalle ore 15,05 alle ore 15,20

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Plenaria
94^a Seduta

Presidenza della Presidente
CRAXI

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE REFERENTE

(1196) DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE – Riconoscimento dello Stato di Palestina con capitale Gerusalemme Est

(Esame e rinvio)

Il senatore Stefania CRAXI (*FI-BP-PPE*), relatore, illustra il disegno di legge, d'iniziativa popolare, recante il riconoscimento *de jure* da parte dell'Italia dello Stato di Palestina con capitale Gerusalemme Est. L'esame del provvedimento, ai sensi dell'articolo 74 del Regolamento del Senato, è previsto avvenga entro e non oltre un mese dal deferimento, per poi

concludersi entro tre mesi dall'assegnazione, decorso il quale termine il disegno di legge viene iscritto d'ufficio nel calendario dei lavori dell'Assemblea.

Il provvedimento in esame è composto di 2 articoli. L'articolo 1, in particolare, dispone il riconoscimento formale da parte dell'Italia della Palestina, con capitale Gerusalemme Est, quale Stato sovrano e indipendente, conformemente alle risoluzioni delle Nazioni Unite e al diritto internazionale. L'articolo 2, infine, stabilisce che il provvedimento entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il relatore ricorda preliminarmente come l'Italia e la Palestina intrattengano da anni un rapporto consolidato, in linea con quell'azione di sostegno economico e politico che il nostro Paese ha da sempre assicurato al popolo palestinese. Pur in assenza di un riconoscimento formale della Palestina quale Stato sovrano, l'Italia, unitamente alla Comunità internazionale, si è sempre impegnata nei tentativi di individuare una soluzione giusta al conflitto israelo-palestinese, basata sul rispetto della legalità internazionale e dei diritti umani. Nel 2011, in particolare, l'Italia ha innalzato lo *status* della rappresentanza palestinese da « Delegazione Generale » a « Missione Diplomatica », in linea con l'orientamento espresso da larga parte dei *partner* europei, e dal 2012, da quando il nostro Paese ha votato a favore del riconoscimento della Palestina quale « Stato osservatore non membro » delle Nazioni Unite, il Governo italiano utilizza nei suoi documenti ufficiali il termine « Palestina », senza peraltro che la cosa implichi un riconoscimento effettivo di statualità. Il partenariato tra Italia e Palestina, ampio e diversificato, ha visto negli anni passati quale foro più significativo di confronto e approfondimento delle relazioni bilaterali un Comitato Ministeriale Congiunto, presieduto dai due Ministri degli Esteri, che è stato operativo dal 2012 al 2017 e che ha portato fra l'altro alla firma di alcuni accordi, fra l'altro in materia di cooperazione allo sviluppo.

Il relatore ricorda altresì come oltre al costante impegno diplomatico profuso nel corso degli anni, in una logica di azione necessariamente multilaterale, l'Italia abbia continuato a garantire un robusto sostegno alla popolazione palestinese, essendo tra i principali donatori della Palestina, finanziando numerose iniziative a dono, anche in collaborazione con l'Unione Europea e le altre Organizzazioni Internazionali. Fra i settori di intervento più rilevanti della cooperazione italiana a beneficio della popolazione palestinese si segnalano quelli della salute, della parità di genere e dell'imprenditoria, giovanile e femminile in particolare. La Programmazione della Cooperazione italiana riguardante le iniziative di sviluppo nell'anno 2023 prevedeva – oltre a progetti finanziati attraverso crediti di aiuto per un importo complessivo di circa 103 milioni di euro – anche ulteriori iniziative triennali per un valore complessivo pari a circa 29,6 milioni di euro nei settori della tutela dei minori vulnerabili, della promozione degli investimenti nel settore agroalimentare, dell'accesso all'istruzione dei rifugiati, della promozione del settore turistico e delle im-

prese e del rafforzamento istituzionale nel settore della protezione dei diritti umani.

Con riferimento al riconoscimento ufficiale dello Stato di Palestina quale realtà sovrana – oggetto precipuo del provvedimento in esame – l'Italia, consapevole dell'estrema delicatezza della materia, ha da sempre reputato più opportuno agire concordemente con i suoi tradizionali *partner*, europei ed internazionali, rinviando il momento del riconoscimento formale ad una fase successiva, in cui esso potrà offrire, in un contesto ampiamente condiviso sul piano della Comunità internazionale (anche in relazione alla preliminare necessità di definire i confini fisici effettivi con Israele e lo *status* della città di Gerusalemme), un contributo positivo ed effettivo al processo di pace a sostegno della soluzione « a due Stati » per i due popoli.

Questa linea è stata ribadita dal Parlamento anche in tempi recentissimi, dopo l'inizio della crisi prodottasi a seguito dei tragici fatti del 7 ottobre e la conseguente reazione israeliana. Rammenta, infatti, come la Camera dei deputati abbia da ultimo approvato lo scorso 4 luglio un apposito atto di indirizzo che impegna il Governo a continuare a approfondire ogni sforzo diplomatico per sostenere l'attuazione del piano di pace nei termini previsti dalla risoluzione n. 2735(2024) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, a continuare ad operare, anche attraverso l'iniziativa « *Food for Gaza* », affinché venga assicurata la costante e continua fornitura di aiuti umanitari alla popolazione civile della Striscia di Gaza, a collaborare con gli altri *partner* internazionali per coordinare e promuovere iniziative per una pace negoziata e duratura tra Israele e Palestina, nonché a sostenere nelle opportune sedi europee e internazionali iniziative finalizzate al riconoscimento dello Stato di Palestina nel quadro di una soluzione negoziata fondata sulla coesistenza di due Stati sovrani e democratici, che possano riconoscersi reciprocamente e vivere fianco a fianco in pace e sicurezza.

Condividendo questa tradizionale linea di cautela e di buon senso da parte della politica italiana, il relatore ritiene che il presente disegno di legge, qualora approvato, non offrirebbe un contributo fattivo alla costruzione di condizioni più favorevoli alla pacificazione effettiva del Medio Oriente, ma accentuerebbe ulteriormente la frammentazione delle posizioni dei Paesi membri dell'Unione europea in materia, non giovando in primo luogo proprio alla causa di un popolo, quello palestinese, che, in questo momento, ha più bisogno di costruttori di pace che di tifoserie.

Il presidente Stefania CRAXI dichiara, quindi, aperta la discussione generale.

Il senatore MENIA (*Fdi*) interviene brevemente per esprimere il proprio apprezzamento verso la relazione testé svolta.

Secondo il senatore Ettore Antonio LICHERI (*M5S*), è giunto il momento di superare l'ipocrisia che caratterizza il dibattito, nazionale ed in-

ternazionale, su un tema pur complesso e ampio come quello del riconoscimento dello Stato di Palestina. In particolare, occorre prendere atto che, a fronte di quello che ormai è diventato un mero *slogan*, « due popoli, due Stati », ci si trova di fronte ad una situazione *de facto* che vede l'esistenza di due popoli ma di una sola entità statale.

Pertanto, diventa imperativo dare avvio ad un passaggio preliminare, di natura squisitamente giuridica, che si concreti nel riconoscimento *de iure*, da parte dei singoli membri della comunità internazionale, dello Stato palestinese, come preconizzato dal disegno di legge in disamina.

Auspica, quindi, anche da parte dell'Italia, quello che può essere definito un « sussulto di giuridicità », ovvero un'assunzione di responsabilità a favore di un riconoscimento formale della Palestina.

Il senatore BARCAIUOLO (*Fdi*), condividendo in pieno i contenuti della relazione introduttiva, ritiene del tutto semplicistica l'opzione che mira ad arrivare ad un riconoscimento unilaterale dello Stato palestinese. Pur essendo favorevole allo *status* di soggetto *pleno iure* appartenente alla comunità degli Stati per la Palestina, è dell'avviso, tuttavia, che tale risultato debba essere raggiunto attraverso un accordo condiviso dalle due parti in causa: israeliani e palestinesi.

Del resto, non è possibile non riconoscere le difficoltà esistenti nella passata e nell'attuale realtà mediorientale: dal lato palestinese, non è per nulla chiara l'esistenza di una *leadership* univoca, con un legittimo governo avente giurisdizione su un determinato territorio; dal lato israeliano, è operante, fin dalla sua costituzione, una democrazia vitale, pur con i suoi difetti ed errori, indubbiamente commessi dai rispettivi governi che si sono succeduti nel tempo, che ha la giustificata esigenza di veder assicurata la propria sicurezza.

La senatrice PUCCIARELLI (*LSP-PSd'Az*), essendo d'accordo con l'impostazione del relatore, richiama l'attenzione sul fatto che, dal lato palestinese, è attiva Hamas, una organizzazione riconosciuta da tutti come terroristica, e che, quindi, non può essere assolutamente considerata come contraltare negoziale per Israele.

Il senatore DELRIO (*PD-IDP*) condivide sostanzialmente la relazione del Presidente relatore, che esamina in maniera esaustiva e ponderata l'intera questione, salvo probabilmente non sottolineare con la dovuta importanza il grave problema degli illegittimi insediamenti dei coloni israeliani.

A suo avviso, il punto cruciale della questione non è tanto quello, sollevato da alcuni colleghi, concernente la *leadership* palestinese, in capo all'Autorità nazionale o ad Hamas, entità terroristica condannata da tutti, quanto il chiedersi se un riconoscimento unilaterale della Palestina sia utile o no per raggiungere una convivenza e una pace stabile tra i due popoli.

Conclude osservando come, per sua conoscenza diretta, la maggioranza dei cittadini israeliani desidera convivere pacificamente con uno

Stato palestinese limitrofo che garantisca la sicurezza di Israele entro confini certi e ben delimitati. Al contempo, tuttavia, teme che la formula « due popoli, due Stati » rischi di divenire vieppiù desueta.

Il PRESIDENTE RELATORE, accogliendo con favore gli interessanti spunti emersi nel corso della discussione, si chiede anche se sia opportuno, come richiesto nel disegno di legge in esame, che Gerusalemme venga considerata come capitale per entrambi gli Stati, Israele e Palestina, e se, invece, diversamente, non sia più conveniente attribuirle uno *status* a parte e autonomo, come da tempo proposto dalla Santa Sede.

Il senatore MARTON (M5S) esprime il convincimento che occorra cogliere l'occasione, che proviene anche dalla presentazione del suddetto disegno di legge d'iniziativa popolare, eventualmente apportando delle necessarie modifiche al testo, per giungere, infine, al dovuto riconoscimento dell'entità palestinese, soprattutto a fronte di una illegittima politica di insediamento di coloni in Cisgiordania da parte di Israele.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 16,10.

4^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

Mercoledì 11 settembre 2024

Plenaria

187^a Seduta

Presidenza del Presidente
TERZI DI SANT'AGATA

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2023/977, relativa allo scambio di informazioni tra le autorità di contrasto degli Stati membri e che abroga la decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio (n. 186)

(Osservazioni alle Commissioni 1^a e 2^a riunite. Esame e rinvio)

Il senatore SCURRIA (*FdI*), relatore, illustra lo schema di decreto legislativo in titolo che dà attuazione alla direttiva (UE) 2023/977, relativa allo scambio di informazioni tra le autorità di contrasto degli Stati membri. La direttiva abroga, come previsto dall'articolo 22, la decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio, inerente alla semplificazione dello scambio di informazioni e *intelligence* tra le Autorità degli Stati membri dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge.

Quest'ultima decisione quadro è stata attuata nell'ordinamento italiano con il decreto legislativo 23 aprile 2015, n. 54, che all'articolo 1, comma 3, lettera *a*), individuava le Autorità nazionali competenti all'applicazione della legge nelle Forze di polizia di cui all'articolo 16, comma 1, della legge n. 121 del 1981 (Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e Corpo della Guardia di finanza).

L'allegato A della legge n. 15 del 2024, legge di delegazione europea 2022-2023, prevede la delega per il recepimento della direttiva (UE) 2023/977, al fine di assicurare una maggiore efficienza e collaborazione tra organismi nazionali che contrastano la criminalità e il terrorismo all'interno degli Stati dell'Unione europea, dalla quale consegue anche l'abrogazione del richiamato decreto legislativo n. 54 del 2015.

Lo schema di decreto si compone di 20 articoli, suddivisi in sei capi.

Il capo I (articoli 1-3) stabilisce l'oggetto, l'ambito di applicazione, le definizioni e i principi sullo scambio di informazioni.

Il capo II (articoli 4-6) reca le modalità di scambio di informazioni tra il punto di contatto unico nazionale e i punti di contatto unici degli altri Stati membri. In Italia esso è individuato, con provvedimento del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza, nel Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno. L'articolo 6 elenca, inoltre, i casi in cui è previsto il rigetto delle richieste di informazioni.

Il capo III (articoli 7-9) disciplina altri scambi di informazioni, tra cui quelli di propria iniziativa, quelli derivanti da richieste presentate direttamente alle autorità di contrasto competenti e quelli con il Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo.

Il capo IV (articoli 10-14) detta norme aggiuntive relative alla comunicazione di informazioni di cui ai capi II e III, con riguardo all'autorizzazione giudiziaria, alla tutela dei dati personali, all'elenco delle lingue, ai rapporti con Europol e all'utilizzo dell'Applicazione di rete per lo scambio sicuro di informazioni di Europol (SIENA).

Il capo V (articoli 15 e 16) disciplina i compiti specifici del punto di contatto unico nazionale e lo sviluppo di un sistema di gestione dei casi, che funga da archivio e consenta di svolgere i compiti individuati.

Il capo VI (articoli 17-20) disciplina, infine, i tempi e le modalità di composizione delle statistiche sugli scambi di informazioni da fornire alla Commissione europea, individua il Garante per la protezione dei dati personali come Autorità nazionale di controllo sul trattamento dei dati personali, e dispone la clausola di neutralità finanziaria e l'abrogazione del decreto legislativo n. 54 del 2015.

Il senatore Claudio BORGHI (*LSP-PSd'Az*) chiede di verificare se tra gli organi interessati dallo scambio di informazioni vi sia anche il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2020/285 che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese e della direttiva 2022/542/UE recante modifica delle direttive 2006/112/CE e (UE) 2020/285 per quanto riguarda le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto (n. 188)

(Osservazioni alla 5^a Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore MATERA (*FdI*), relatore, dà conto dello schema di decreto legislativo in titolo che è stato predisposto ai fini del recepimento della direttiva (UE) 2020/285, che modifica la direttiva IVA 2006/112/CE per quanto concerne il regime speciale per le piccole imprese. La delega al recepimento è stata conferita al Governo con la legge n. 53 del 2021, recante la legge di delegazione europea 2019-2020.

Il decreto in esame recepisce anche la direttiva (UE) 2022/542, che interviene nella stessa direttiva IVA 2006/112/CE, modificando la disciplina sulle aliquote IVA ridotte. La relativa delega è contenuta nella legge n. 15 del 2024, recante la legge di delegazione europea 2022-2023.

L'attuazione delle due direttive viene realizzata con un unico decreto legislativo, in virtù del fatto che risultano allineati i tempi di esercizio della delega e di adozione della normativa interna. Infatti, in base ai meccanismi contenuti nelle due leggi di delegazione europea, il termine per l'esercizio della delega è scaduto il 31 agosto 2024, e il recepimento delle due direttive deve avvenire entro il 31 dicembre 2024, al fine di evitare l'apertura di procedimenti d'infrazione.

Per quanto riguarda l'attuazione della direttiva (UE) 2020/285, il nuovo regime di franchigia IVA transfrontaliero è volto a implementare una revisione del sistema delle piccole imprese, con lo scopo di ridurre gli oneri amministrativi, nonché di creare un contesto fiscale che stimoli la loro crescita e lo sviluppo degli scambi transfrontalieri.

Il recepimento della direttiva (UE) 2022/542, invece, si limita alle disposizioni in materia di territorialità IVA degli spettacoli in *streaming* o altri contenuti resi disponibili in modo virtuale che gli Stati sono obbligati ad applicare a partire dal 1° gennaio 2025. Il presente decreto legislativo non interviene, invece, sulle disposizioni in materia di aliquote IVA introdotte dalla citata direttiva per le quali non vi è obbligo di recepimento entro il 31 dicembre 2024.

Il decreto legislativo in titolo si compone di 5 articoli.

L'articolo 1 presenta modificazioni all'articolo 1 della legge n. 190 del 2014, in materia di regime forfettario nazionale al quale è collegato il regime di franchigia IVA, in attuazione delle modifiche del 2020. In tale contesto, si ricorda che con la decisione di esecuzione del Consiglio del 21 marzo 2023, n. 664, l'Italia è stata autorizzata a esentare dall'IVA i soggetti con volume d'affari fino a 85.000.

L'articolo 2 introduce modifiche al decreto-legge n. 41 del 1995, in materia di regime speciale del margine per le cessioni di beni d'occasione, d'arte, da collezione o antiquariato e di regime speciale di vendita all'asta, ai fini di coordinamento con le nuove disposizioni in materia di regime di franchigia IVA transfrontaliero.

L'articolo 3 reca modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, per tener conto dell'indetraibilità dell'imposta derivante dall'applicazione del regime transfrontaliero di franchigia e per introdurre il nuovo titolo *V-ter* in materia di regime transfrontaliero di franchigia IVA per le piccole imprese.

L'articolo 4 reca le disposizioni finanziarie relative agli oneri derivanti dall'attuazione del decreto, valutati in 19 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, a cui si provvede attingendo al Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-*bis* della legge n. 234 del 2012.

Infine, l'articolo 5 disciplina l'entrata in vigore del decreto legislativo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PRESENTAZIONE DEL RAPPORTO SULLA COMPETITIVITÀ 2024 PER L'UNIONE EUROPEA

Il presidente TERZI DI SANT'AGATA sottolinea che l'ex presidente del Consiglio e della Banca Centrale Europea, Mario Draghi, ha presentato il 9 settembre scorso a Bruxelles il rapporto sulla competitività per l'Unione europea.

L'Unione europea sta affrontando sfide significative per la sua competitività. Sebbene abbia solide fondamenta, tra cui un ampio mercato unico e alti livelli di inclusione sociale, la sua crescita economica sta rallentando rispetto a concorrenti come gli Stati Uniti e la Cina. Ciò è dovuto principalmente a una più debole crescita della produttività, soprattutto nei settori digitali e innovativi.

Secondo Mario Draghi, diverse sono le sfide che l'Unione europea deve affrontare.

In primo luogo, l'innovazione. L'Unione europea è in ritardo nelle tecnologie più avanzate, specialmente nei settori digitali e tecnologici; c'è una carenza di nuove aziende dinamiche e di investimenti nella ricerca.

In secondo luogo, gli alti costi dell'energia. Le aziende europee affrontano prezzi energetici molto più alti rispetto ai concorrenti, danneggiando la competitività.

In terzo luogo, gli obiettivi climatici molto ambiziosi. Gli obiettivi di decarbonizzazione sono più aggressivi rispetto ai concorrenti, producendo costi a breve termine per l'industria.

In quarto luogo, le dipendenze esterne. L'Unione europea dipende fortemente dalle importazioni per materie prime critiche e tecnologie avanzate.

In quinto luogo, le esigenze di difesa e sicurezza. L'instabilità geopolitica sta aumentando le necessità di spesa per la difesa.

Da ultimo, la questione demografica. Si prevede che la forza lavoro dell'Unione si ridurrà, limitando ulteriormente il potenziale di crescita.

Per affrontare queste sfide, il rapporto di Mario Draghi propone una nuova strategia industriale per l'Europa concentrata su tre aree principali.

Innanzitutto, colmare il divario nell'innovazione: ad esempio, riformando i finanziamenti europei per la ricerca e sviluppo per concentrarsi maggiormente sull'innovazione rivoluzionaria; facilitando la commercializzazione della ricerca e la crescita di aziende innovative; accelerando l'adozione dell'intelligenza artificiale e di altre tecnologie avanzate in tutti i settori; affrontando la carenza di competenze attraverso la riforma dell'istruzione e della formazione.

Quale seconda area principale di intervento, si propone di adottare un piano congiunto di decarbonizzazione e competitività: abbassando i costi energetici grazie alla riforma dei mercati dell'elettricità; cogliendo le opportunità industriali nella produzione di tecnologie pulite; adottando un approccio pragmatico alla politica commerciale e alle industrie « *hard to abate* ».

In terzo luogo, si propone di aumentare la sicurezza e ridurre le dipendenze: sviluppando strategie per garantire materie prime critiche; co-

struendo capacità interne in tecnologie chiave come i semiconduttori; rafforzando le industrie europee della difesa e dello spazio.

Per finanziare gli ingenti investimenti necessari (stimati al 4,4-4,7 per cento del PIL annuo europeo) sono richiesti: mercati dei capitali più profondi per mobilitare investimenti privati; alcuni finanziamenti congiunti a livello europeo per beni pubblici chiave; guadagni di produttività per creare spazio fiscale.

L'attuazione di questa strategia richiederà riforme della *governance* e nello specifico un nuovo « Quadro di Coordinamento della Competitività » per allineare le politiche, la semplificazione dei processi decisionali dell'Unione, e infine, la riduzione degli oneri normativi per le aziende.

Il rapporto sostiene che questo approccio completo è necessario affinché l'Unione mantenga la sua prosperità, i suoi valori e la sua influenza globale in un ambiente geopolitico più impegnativo. Sottolinea che l'Europa deve agire in modo decisivo e unificato per riformarsi e aumentare la sua competitività. Sebbene alcune proposte richiederebbero modifiche dei trattati, il rapporto sostiene che molto può essere realizzato attraverso adeguamenti mirati ai quadri esistenti.

Perseguendo questa strategia, l'Unione europea mira quindi a colmare i divari di produttività con i concorrenti, guidare le tecnologie pulite, migliorare la propria autonomia strategica e garantire una crescita economica continua per sostenere il suo modello sociale.

La senatrice ROJC (*PD-IDP*) rileva come sia opportuno approfondire i temi elencati dal rapporto sulla competitività per l'Unione europea e chiede di invitare in audizione Mario Draghi per svolgere un più compiuto dibattito tra tutti i Senatori interessati e il presentatore del rapporto.

Il senatore LOMBARDO (*Misto-Az-RE*), concordando sulla necessità di un ampio approfondimento dei temi declinati dal rapporto, chiede di conoscere la posizione delle forze di maggioranza rispetto ai contenuti del *report* di Mario Draghi, viste le reazioni critiche e le perplessità sollevate da alcuni esponenti.

La senatrice MURELLI (*LSP-PSd'Az*) valuta positivamente l'approfondimento richiesto sul rapporto, per comprendere meglio il percorso che l'Unione europea intraprenderà, visto che nella precedente legislatura europea molti atti adottati sono stati penalizzanti per il sistema produttivo italiano, soprattutto con riferimento alle normative afferenti al *Green Deal*.

La senatrice BEVILACQUA (*M5S*) si associa alla proposta della senatrice Rojc di audizione di Mario Draghi. Esprime, peraltro, il suo stupore per il fatto che siano stati proposti quali strumenti di argine alla crisi economica e finanziaria dell'Unione europea la creazione di debito comune europeo e la cessione dei crediti, temi al centro dell'azione politica della sua forza politica. Si interroga inoltre sulla destinazione dei

finanziamenti, ritenendo inopportuna una loro attribuzione al settore degli armamenti e del nucleare.

Il senatore SPAGNOLLI (*Aut (SVP-PATT, Cb)*) condivide la proposta di approfondimento. Tale esame non dovrebbe però essere incentrato solo sulle posizioni italiane, ma dovrebbe acquisire anche le valutazioni emerse negli altri Stati membri, che, come ad esempio in Germania, hanno registrato perplessità.

Il senatore SCURRIA (*Fdi*) valuta con grande attenzione il rapporto, che può costituire un valido e proficuo terreno di confronto in Parlamento e nel Governo. In questa ottica, va anche visto l'invito di incontro che il Presidente Meloni ha rivolto al suo predecessore, Mario Draghi. Il rapporto viene quindi reso pubblico in un momento storico in cui è in fase di formazione un nuovo Esecutivo europeo, così potendo costituire un tassello per la costruzione di un'Europa più moderna ed efficiente.

Il presidente TERZI DI SANT'AGATA assicura che si farà carico di trasmettere l'invito, espresso dai componenti della Commissione, a svolgere l'audizione di Mario Draghi.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,10.

5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Programmazione economica, bilancio)

Mercoledì 11 settembre 2024

Plenaria

280^a Seduta

Presidenza del Presidente
CALANDRINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Sandra Savino.*

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(1089) Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e la Repubblica del Kosovo per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'evasione e l'elusione fiscale, con Protocollo, fatta a Pristina il 22 giugno 2021

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo con presupposto)

Il relatore MANCA (*PD-IDP*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando per quanto di competenza, che, non essendo state apportate in sede referente modifiche al testo, propone di ribadire il parere, già reso alla Commissione di merito nella seduta antimeridiana del 24 aprile 2024.

La sottosegretaria SAVINO non ha osservazioni da formulare, esprimendo avviso conforme al relatore.

Il relatore MANCA (*PD-IDP*) illustra quindi la seguente proposta:
« La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, preso atto che:

in relazione agli articoli 10 e 11 della Convenzione, viene rappresentato che le valutazioni tecniche stimano gli effetti rispetto a quelli

scontati a legislazione vigente, non avendo a disposizione modelli che possano stimare i potenziali effetti comportamentali, che potrebbero aver luogo anche a prescindere dalle misure contenute nel provvedimento in oggetto; viene altresì sottolineato che, comunque, il testo della Convenzione è basato sul modello OCSE, il cui scopo è facilitare le operazioni transfrontaliere, evitando le doppie imposizioni, senza favorire fenomeni di spostamento di residenza per meri fini fiscali;

in relazione all'articolo 20, anch'esso basato sul modello di convenzione OCSE, viene rilevato che l'esenzione ivi prevista riguarda esclusivamente le somme ricevute per sopperire alle spese di mantenimento, d'istruzione e di formazione e solo nel caso in cui tale somme provengano dall'estero; viene altresì sottolineato che l'ordinamento italiano prevede già un'ampia casistica di esenzione fiscale per le borse di studio, oltre al fatto che si tratterebbe di attività che senza la convenzione non sono poste in essere (e quindi non producono attualmente gettito), con l'aggiunta che si tratterebbe comunque di somme di bassa entità, al di sotto delle soglie di tassazione effettiva Irpef: il Governo conferma quindi l'assenza di effetti negativi di gettito;

in relazione all'articolo 4, concernente la definizione di residente, all'articolo 5, in materia di stabile organizzazione, all'articolo 6, in materia di redditi immobiliari, all'articolo 18, in materia di pensioni, all'articolo 19, in tema di funzioni pubbliche e all'articolo 22, sull'eliminazione della doppia imposizione, ed in relazione al Protocollo alla Convenzione, viene confermata l'assenza di effetti negativi di gettito,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo nel presupposto che da quanto previsto agli articoli 10, 11, 16 e 20 della Convenzione non derivino perdite di gettito per l'erario. ».

Non essendovi interventi, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone ai voti la proposta di parere testé illustrata, che risulta approvata, all'unanimità.

(1053) Misure in materia di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Forze di polizia, delle Forze armate nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

(Parere alle Commissioni 1^a e 3^a riunite sugli emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo e in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore LIRIS (*FdI*) illustra gli emendamenti approvati relativi al disegno di legge in titolo, segnalando per quanto di competenza, che l'emendamento 1.1 (testo 2) sostituisce il riferimento del testo alla tabella A allegata al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, n. 78, con il riferimento alla tabella B allegata al decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, rideterminando la dotazione organica di tale tabella con riferimento alle qualifiche di prefetto, vice Prefetto e vice Prefetto aggiunto, nonché la dotazione organica com-

plexiva. A tale riguardo, appare necessario acquisire dal Governo una relazione tecnica al fine di valutare la neutralità finanziaria dell'emendamento in esame.

L'emendamento 1.100 (testo 2) modifica il comma 14 dell'articolo 3 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, il quale prevede che le dotazioni organiche dei singoli ruoli della Polizia di Stato possono essere rideterminate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, fermo restando il volume organico complessivo e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, al fine di adeguarne la consistenza alle esigenze di funzionalità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza. L'emendamento in esame, introducendo la possibilità di modificare anche la dotazione delle carriere, oltre che dei ruoli, non appare coerente con quanto disposto dal medesimo comma 14, ovvero «fermo restando il volume organico complessivo» e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al riguardo, al fine di valutare gli effetti finanziari di tale emendamento, appare necessario acquisire da parte del Governo la verifica degli effetti finanziari.

In relazione all'emendamento 1.0.1, concernente disposizioni in materia di accesso ai gruppi sportivi della Polizia di Stato e di reclutamento dei congiunti del personale delle forze di polizia deceduto in servizio o invalido per servizio, con specifico riguardo alla previsione che le prove debbano essere svolte dai candidati indossando rispettivamente la divisa ordinaria e la divisa operativa di base invernale, al fine di valutarne gli effetti finanziari di tale emendamento, occorre che il Governo chiarisca se, in base alle disposizioni vigenti, i candidati al momento dello svolgimento di tali prove abbiano già la disponibilità delle divise previste dall'emendamento in esame.

Occorre acquisire, per i profili finanziari, le valutazioni del Governo in merito all'emendamento 1.0.2, che estende al personale appartenente al ruolo degli psicologi della carriera dei funzionari tecnici, le disposizioni di cui all'articolo 52-*bis* del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, in materia di attività libero-professionale, previste per i medici e i medici veterinari di Polizia di Stato.

Per quanto concerne l'emendamento 1.0.4, in merito alle lettere *b*) e *c*) del comma 1, le riduzioni dei corsi di formazione iniziale e dei tirocini ivi previste appaiono foriere di determinare anticipazioni della carriera giuridica ed economica del personale interessato: appare quindi necessario acquisire dal Governo la verifica degli effetti finanziari.

L'emendamento 3.0.100, al comma 1, interviene sull'articolo 6, comma 2, della legge 15 dicembre 1990, n. 395, che prevede che il personale del Corpo di polizia penitenziaria da adibire a servizi di istituto all'interno delle sezioni deve essere dello stesso sesso dei detenuti o internati ivi ristretti, specificando che tale previsione è relativa alle sezioni detentive. Il comma 2 dell'emendamento in esame sostituisce la tabella A del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, recante dotazioni organiche del Corpo di polizia penitenziaria, eliminando l'indicazione del con-

tingente del personale maschile e del personale femminile per le qualifiche di sostituto commissario e ispettore e spostando l'intera dotazione organica della qualifica di ispettore capo a quella di ispettore. A tale riguardo, appare necessario acquisire dal Governo la verifica degli effetti finanziari.

Segnala che l'emendamento 7.0.3 (testo 2) dispone l'istituzione della Giornata nazionale in ricordo delle vittime del dovere e che l'istituzione della Giornata non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260. L'emendamento prevede che in occasione della Giornata siano organizzati, senza nuovi o maggior oneri a carico della finanza pubblica, manifestazioni, cerimonie, incontri e momenti comuni di ricordo e di riflessione anche, nelle scuole di ogni ordine e grado. Viene previsto inoltre che la società concessionaria del servizio pubblico radiofonico possa, secondo le disposizioni previste dal contratto di servizio, dedicare adeguati spazi a temi connessi alla Giornata nell'ambito della programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale. A tale riguardo, appare opportuno acquisire l'avviso del Governo sull'emendamento in esame, al fine di valutare la sostenibilità della clausola di invarianza degli oneri.

Non ha osservazioni da formulare sull'emendamento 5.100, che recepisce la condizione posta sul testo dalla Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, nonché sulla proposta 5.0.2 (testo 2).

La sottosegretaria SAVINO deposita una nota di chiarimento, segnalando che, sulla proposta 1.1 (testo 2), non ha nulla da osservare.

Relativamente all'emendamento 1.100 (testo 2) non ha nulla da osservare in quanto la proposta normativa ha carattere ordinamentale e, comunque, interviene su una disposizione già dotata di una clausola di invarianza finanziaria, pertanto, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito alla proposta 1.0.1 non ha nulla da osservare in quanto, con riferimento al comma 1-ter, precisa che si è reso necessario specificare il tipo di divisa da indossare per l'espletamento degli accertamenti fisici.

Con riferimento al comma 5-bis, precisa che si è reso necessario individuare le norme applicabili per la valutazione del possesso dei requisiti fisici d'accesso e, dunque, si opera il rinvio alle cause di non idoneità fisica al servizio previste per gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato, individuando anche la tipologia di divisa da indossare.

In ogni caso, conferma che le disposizioni hanno carattere prettamente ordinamentale e, pertanto, non sono suscettibili di recare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito alla proposta 1.0.2 non ha nulla da osservare, in quanto la proposta normativa ha carattere ordinamentale e, pertanto, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Relativamente all'emendamento 1.0.4 non vi sono osservazioni da formulare.

In merito all'emendamento 3.0.100, non ha nulla da osservare in quanto, dal punto di vista finanziario, evidenzia che la presente proposta normativa, finalizzata a introdurre norme tese a eliminare differenze di genere non giustificabili in relazione all'attività istituzionale da svolgere, ha natura ordinamentale e non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, attesa l'invarianza della consistenza della dotazione organica complessiva del corpo di polizia penitenziaria.

In ordine alla proposta 7.0.3 (testo 2) l'avviso del Governo è di nulla osta a condizione che la proposta venga riformulata in un testo, di cui dà lettura.

In merito alle proposte 5.100 e 5.0.2 (testo 2), esprime l'avviso conforme del Governo.

Il senatore MAGNI (*Misto-AVS*) rileva una forte criticità nella posizione espressa dalla rappresentante del Governo, nonché dalla stessa proposta emendativa 7.0.3 (testo 2) che introduce una apposita giornata nazionale, senza tuttavia prevedere alcuna risorsa per lo svolgimento di eventi e attività di sensibilizzazione. Appare del tutto incongruo prevedere una giornata dedicata, con il possibile svolgimento di eventi, senza che siano indicate le relative e necessarie risorse. Evidenzia come non sia stato affatto chiarito dalla maggioranza come si dovrebbe procedere allo svolgimento delle attività connesse a tale istituenda giornata, in assenza di risorse.

Non essendovi altri interventi, il PRESIDENTE pone ai voti una proposta di parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti approvati e trasmessi fino al 5 agosto, relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, sulla proposta 7.0.3 (testo 2) parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, al recepimento delle seguenti modificazioni:

– il comma 3 sia sostituito dal seguente: “3. In occasione della Giornata possono essere organizzati manifestazioni, cerimonie, incontri e momenti comuni di ricordo dei fatti accaduti, nonché di riflessione sui fatti medesimi, anche nelle scuole di ogni ordine e grado, al fine di promuovere attività di informazione e di consolidare l'identità nazionale.”;

– il comma 4 sia sostituito dal seguente: “4. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente articolo senza nuovi o maggior oneri a carico della finanza pubblica.”.

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti. ».

La Commissione approva

(Doc. XXII, n. 14) ZANETTIN – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario, finanziario e assicurativo, con particolare riguardo alla tutela dei risparmiatori

(Parere alla 6^a Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*) illustra gli emendamenti approvati relativi al documento in titolo, segnalando per quanto di competenza, che non ha osservazioni da formulare.

Non essendovi interventi, verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone una voti una proposta di parere non ostativo, che risulta approvata.

(1054) Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane

(Parere alla 1^a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo e in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 6 agosto.

La relatrice TESTOR (*LSP-PSd'Az*) ricorda gli elementi istruttori già evidenziati, segnalando, per quanto di competenza, che l'emendamento 6.9 comporta maggiori oneri, in quanto sembra predeterminare un importo minimo di credito d'imposta che determinerebbe la possibilità di non rispettare i limiti di bilancio previsti.

Per le proposte 7.8 (testo 2), 7.9 (testo 2), 7.11 (testo 2) e 7.13 (testo 2), occorre avere conferma che l'estensione dell'abolizione del limite numerico minimo di alunni per classe nelle istituzioni scolastiche del Mezzogiorno possa essere attuata con le risorse previste a legislazione vigente. Comporta maggiori, analogamente alla proposta 6.9, l'emendamento 7.16.

In relazione all'emendamento 7.0.2 occorre valutare se l'attuazione di procedure di mobilità volontaria senza il nulla osta dell'amministrazione di provenienza possa comportare in quest'ultima vacanza di posti nell'organico di fatto che necessitano di essere coperte con assunzioni determinando ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

In relazione all'emendamento 8.8, occorre valutare le risorse necessarie per promuovere un programma di partenariato.

In merito agli identici emendamenti 9.2 (testo 2), 9.3 (testo 2), 9.4 (testo 2), 9.5 (testo 2), 9.6 (testo 2), 9.7 (testo 2), 9.8 (testo 2), 9.9 (testo 2), 9.10 (testo 2), 9.11 (testo 2) e 9.13 (testo 2) occorre valutare se i contratti di programma relativi alle concessioni della rete stradale e ferroviaria nazionali possono essere attuati senza nuovi o maggiori oneri. Per quanto concerne la proposta 9.20, occorre valutare la necessità di apporre una clausola di invarianza finanziaria. Relativamente all'emendamento 9.21 (testo corretto), occorre valutare con quali risorse verranno

potenziati i servizi resi da remoto al cittadino e ai turisti dalle Amministrazioni pubbliche.

Riguardo alla proposta 12.3, occorre valutare se le attività di manutenzione previste potranno essere attuate nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Riguardo alla proposta 12.0.2 (testo 2), occorre valutare se il costo relativo all'istituzione e alla gestione dell'Elenco dei boschi monumentali, da parte del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, possa essere sostenuto nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

In merito agli identici emendamenti 14.0.1 (testo 2) e 14.0.2 (testo 2), occorre valutare se le attività relative ai percorsi escursionistici potranno essere attuate nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

In merito all'emendamento 19.0.1 (testo 2), occorre avere conferma della sussistenza delle somme oggetto di copertura a valere sul Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane.

Per l'emendamento 21.0.2, occorre valutare la necessità di apporre una clausola di invarianza in quanto prevede ulteriori forme di sostegno finanziario locale.

Non vi sono osservazioni da formulare sui restanti emendamenti.

La sottosegretaria SAVINO, in relazione all'emendamento 6.9, nel rilevare che non viene modificato il limite di spesa previsto in 20 milioni di euro annui, non ha, per quanto di competenza, osservazioni.

In relazione all'emendamento 2.101, chiede l'accantonamento della proposta in quanto ancora in corso di istruttoria.

In merito alle proposte 7.8 (testo 2), 7.9 (testo 2), 7.11 (testo 2) e 7.13 (testo 2), considerato il carattere facoltativo e non perentorio della misura e che il comma 2 dell'articolo 10-*bis* del decreto-legge n. 123 del 2023 oggetto di modifica reca in ogni caso la clausola di invarianza finanziaria, esprime l'avviso favorevole del Governo.

In relazione all'emendamento 7.0.2, chiede l'accantonamento della proposta in quanto ancora in corso di istruttoria.

In merito alle proposte 8.8, 9.2 (testo 2), 9.3 (testo 2), 9.4 (testo 2), 9.5 (testo 2), 9.6 (testo 2), 9.7 (testo 2), 9.8 (testo 2), 9.9 (testo 2), 9.10 (testo 2), 9.11 (testo 2) e 9.13 (testo 2), esprime l'avviso favorevole del Governo.

Per quanto concerne la proposta 9.20, chiede l'accantonamento della proposta in quanto ancora in corso di istruttoria.

Relativamente all'emendamento 9.21 (testo corretto), stante il contenuto dell'attuale Relazione Tecnica, al fine di scongiurare ogni effetto negativo sulla finanza pubblica anche in presenza della clausola di invarianza, esprime parere non ostativo a condizione della riformulazione, volta a sostituire la parola « prevede » con « può prevedere ».

In merito alla proposta 12.3, non ha nulla da osservare.

Riguardo alla proposta 12.0.2 (testo 2), chiede l'accantonamento della proposta in quanto ancora in corso di istruttoria.

Relativamente alle proposte 13.5, 13.17 (testo 2) e 13.18 (testo 2), chiede l'accantonamento delle proposte in quanto ancora in corso di istruttoria.

In merito agli identici emendamenti 14.0.1 (testo 2) e 14.0.2 (testo 2), considerato che si tratta di modifiche ordinamentali, non ha osservazioni da formulare.

In merito alle proposte 18.6 (testo 2), 19.0.1 (testo 2) e 21.0.2, chiede l'accantonamento in quanto ancora in corso di istruttoria.

Non essendovi interventi, il PRESIDENTE pone ai voti la seguente proposta di parere: « La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti approvati, relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, sulla proposta 9.21 (testo corretto) parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione della parola: "prevede" con la seguente: "può prevedere"».

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti, fatta eccezione per le proposte 2.101,7.0.2, 9.20, 12.0.2 (testo 2), 13.5, 13.17 (testo 2), 13.18 (testo 2), 18.6 (testo 2), 19.0.1 (testo 2) e 21.0.2, il cui esame resta sospeso. ».

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame dei restanti emendamenti è rinviato.

(1222) Conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, recante misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico

(Parere alle Commissioni 5^a e 6^a riunite. Esame e rinvio)

Il relatore LOTITO (*FI-BP-PPE*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando per quanto di competenza, che in relazione all'articolo 1, per i profili di copertura finanziaria di cui al comma 2, andrebbero fornite maggiori informazioni circa la disponibilità delle predette risorse e, in particolare, circa l'assenza di pregiudizi nei confronti delle altre finalizzazioni già previste a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse. In particolare, per l'utilizzo della prima assegnazione di dotazione aggiuntiva a favore del Fondo per lo sviluppo e la coesione, per il periodo di programmazione 2021-2027, andrebbe specificata la quota afferente all'anno 2024 e l'assenza di obbligazioni giuridicamente vincolanti sulle predette risorse. Inoltre, considerato il diverso impiego di tali risorse, andrebbe assicurato che nessun impatto differente si realizzi sui saldi di finanza pubblica rispetto a quanto già scontato nei tendenziali. Per ciò che concerne il comma 5 e la previsione che il Ministero delle imprese e del *made in Italy* e le regioni della ZES Unica per il Mezzogiorno rendano nota entro il 15 gennaio 2025 la volontà di agevolare i

medesimi investimenti a valere sulle risorse dei programmi della politica di coesione europea relativi al periodo di programmazione 2021-2027 di loro titolarità, andrebbero acquisite puntuali indicazioni in merito al *quantum* delle risorse riferibili alla politica di coesione cui si intende concretamente attingere.

In merito all'articolo 4, per i profili di copertura, premesso che alla compensazione dei relativi maggiori oneri si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato, da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, di quota delle risorse residue già affluite sul suo bilancio autonomo, ai sensi del comma 3 dell'articolo 10 del decreto-legge n. 73 del 2021, in origine finalizzate al riconoscimento di contributi a fondo perduto a ristoro delle spese sanitarie di sanificazione e prevenzione e per l'effettuazione di test di diagnosi dell'infezione da COVID-19 da parte degli operatori del comparto sportivo, andrebbero fornite conferme in merito alle disponibilità residue, libere da impegni già perfezionati o in via di perfezionamento, iscritte negli stanziamenti previsti nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri per il 2024. Andrebbe altresì confermato che il riconoscimento del credito d'imposta, rubricato come intervento di spesa in conto capitale per il solo 2024, non interessi anche l'esercizio 2025, in ragione dei meccanismi di acconto/saldo che caratterizzano di norma il pagamento dei tributi. Infine, sul comma 7, dal momento che la norma prevede che il Dipartimento dello sport trasmetta mensilmente alla Ragioneria generale dello Stato le informazioni relative ai contributi riconosciuti come crediti d'imposta al fine di verificare l'andamento della spesa complessiva, andrebbe fornita conferma dell'effettiva possibilità da parte del citato Dipartimento di poter provvedere a tali compiti avvalendosi delle sole risorse già previste dalla legislazione vigente.

Relativamente all'articolo 5, commi 1 e 2, per i profili di quantificazione, la relazione tecnica osserva che le casistiche interessate sarebbero « più teoriche che pratiche » e che, pertanto, la misura non registrerebbe impatti stimabili sul tendenziale delle entrate. Dal momento che la relazione tecnica ammette che la riduzione dell'aliquota IVA alle attività in questione è comunque suscettibile di riflettersi in minore gettito per l'erario, sia pure di limitata entità, relativamente ad una circoscritta platea di maestri di sci che pratici le attività di insegnamento in regime di assoluta autonomia professionale, sarebbe utile acquisire una stima delle minori entrate per l'erario.

Per ciò che concerne l'articolo 7, in relazione al comma 3, osserva che la quantificazione riportata presuppone un gettito finora registrato in termini di imposta sostitutiva per il 2024 pari a circa 1.030 milioni di euro, con minori introiti per imposte dirette valutate conseguentemente in circa 192 milioni di euro annui, a fronte di una stima iniziale pari rispettivamente a quasi 656 e 122 milioni di euro. Su tali valori è opportuno acquisire un'espressa conferma, con dati di maggior dettaglio, non disponendosi di autonomi elementi di riscontro. Chiede inoltre conferma

della disponibilità dal 2027 dei 19,2 milioni di euro previsti come copertura a valere sulle risorse del Fondo ISPE.

Relativamente all'articolo 9, commi 1 e 2, in relazione agli obblighi assicurativi posti in capo a soggetti privati, assumendo un'equivalenza finanziaria fra premi versati e prestazioni fornite (con effetti quindi nulli, almeno *ex ante*, sul bilancio dell'INAIL), fa presente che i premi versati risulteranno *ope legis* deducibili dal reddito d'impresa, in quanto obbligatori, con possibili conseguenze negative sul corrispondente gettito fiscale. Al riguardo, andrebbero forniti elementi di chiarimento. Riguardo ai commi 3 e 4, nel segnalare la deroga ai principi di contabilità riguardo al mantenimento delle somme in bilancio non impegnate per destinarle ad altre finalità, andrebbe valutato se tale deroga possa comportare effetti finanziari negativi in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, essendo i saldi tendenziali costruiti secondo il criterio della legislazione vigente. Sul piano contabile, per il comma 3, evidenzia che la gamma dei residui di « stanziamento » o impropri, citati nella relazione tecnica, dovrebbero interessare i soli stanziamenti di spesa in conto capitale a fronte della destinazione al Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa. Al riguardo è opportuno fornire delucidazioni.

Per quanto concerne l'articolo 10, commi 8-10, attesa la clausola di invarianza finanziaria, andrebbe confermata l'assenza di oneri derivanti dall'adozione, da parte delle Amministrazioni pubbliche, delle idonee misure di carattere informatico per il recepimento della riforma del sistema di rilevazione e per riclassificare le voci dei propri piani dei conti.

Relativamente all'articolo 11, comma 1, recante il rifinanziamento del Fondo emergenze nazionali (FEN) mediante la rifinalizzazione di risorse che erano destinate alla gestione degli interventi destinati all'emergenza COVID-19, nell'ambito del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio, andrebbero fornite delucidazioni in merito agli stanziamenti interessati dalla riduzione. In relazione al comma 2, relativamente all'adeguamento della dotazione del FEN per il 2024 ivi prevista, andrebbero fornite conferme in merito agli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, trattandosi di maggiori spese in conto capitale che di norma sono articolate in più annualità a ragione delle procedure previste a legislazione vigente per il perfezionamento degli impegni di spesa.

In merito all'articolo 13, comma 2, che prevede una procedura di verifica dei requisiti ivi stabiliti per gli enti posta a carico del ministero dell'Università e della Ricerca, ai fini dell'accesso al finanziamento di cui al comma 1, andrebbe confermato che tale procedura possa essere attuata dal dicastero competente avvalendosi, a tal fine, delle sole risorse umane e strumentali previste dalla legislazione vigente.

In riferimento all'articolo 14, al fine di comprovare l'adeguatezza delle risorse stanziata ai fini richiamati dal comma 1, considerando l'esclusione di compensi da corrispondere ai componenti del comitato, ma che agli stessi componenti andrà in ogni caso riconosciuto il rimborso delle spese, andrebbero forniti elementi informativi aggiuntivi, nonché le

ipotesi considerate, in merito alla stima dei previsti fabbisogni di spesa da sostenersi.

Per quanto riguarda l'articolo 15, comma 1, occorre chiarire il motivo per cui si produrrà integralmente nel 2025 il rischio della mancata restituzione dei prestiti deliberati nell'ultima parte del 2024 e nel 2025: infatti, se rileva il momento dei mancati rimborsi appare improbabile che essi si verifichino tutti già nel 2025, presupponendo finanziamenti pluriennali.

Relativamente all'articolo 19, andrebbe chiarito se la misura di cui al comma 1, che dilaziona i termini previsti per la definizione del riparto del contributo tra le regioni, si applica alle sole regioni a statuto ordinario che sono in disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2023 o a tutte le regioni a statuto ordinario. Andrebbero, inoltre, chiarite le modalità con cui le regioni a statuto ordinario che eventualmente non presentano un disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2023 debbano adempiere all'obbligo del conseguimento del contributo alla finanza pubblica per l'anno 2024 così come indicato in tabella 1. Considerato che il recupero del contributo alla finanza pubblica ha un carattere meno stringente e posticipato, andrebbe confermata l'assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Per quanto riguarda le modalità di copertura in termini di saldo netto da finanziarie mediante la riduzione delle risorse iscritte nell'ambito della missione « Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica », programma « Oneri finanziari relativi alla gestione della tesoreria », azione « Interessi sui conti di tesoreria », andrebbe fornita una rassicurazione circa il carattere prudenziale nell'utilizzo della presente forma di copertura finanziaria. Inoltre, al fine di riscontrare la quantificazione, andrebbe fornita una ricostruzione analitica dei risparmi che si prevede di ottenere, evidenziando il differenziale tra i tassi attesi e quelli ora previsti e dati sui risparmi già conseguiti sulle emissioni di debito già emesse e su quelli che si prevede di conseguire.

Relativamente all'articolo 20, per i profili di copertura, andrebbero forniti maggiori dettagli circa le somme residue presenti sul Fondo a favore dei viaggiatori e degli operatori del settore turistico e ricettivo di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 104 del 2023. In particolare, andrebbero chiarite le ragioni per cui le somme sono iscritte in conto residui e se quindi corrispondano a impegni di spesa già assunti ovvero possano essere utilizzate senza pregiudizio nei confronti delle finalità già previste a legislazione vigente.

Per ulteriori osservazioni, rinvia al *dossier* del Servizio del bilancio n. 178.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire gli elementi istruttori richiesti in una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(483) Maria Cristina CANTÙ e altri. – Disposizioni per la tutela delle persone affette da patologie oculari cronico-degenerative e promozione della prevenzione, della ricerca e dell'innovazione nella cura delle malattie causa di ipovisione e cecità

(Parere alla 10^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 30 luglio.

Il PRESIDENTE sollecita il Governo a poter fornire i chiarimenti richiesti.

La sottosegretaria SAVINO si impegna a svolgere una pronta verifica per fornire gli elementi richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(939) Giulia COSENZA e altri. – Disposizioni per la valorizzazione del patrimonio culturale dell'Occidente ed europeo delle abbazie, degli insediamenti benedettini medioevali, dei cammini e dei territori delle province sui quali insistono

(Parere alla 7^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 19 marzo.

Il PRESIDENTE sollecita il Governo a poter fornire i chiarimenti richiesti.

La sottosegretaria SAVINO si impegna a svolgere una pronta verifica per fornire gli elementi richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(961) DE PRIAMO e altri. – Disposizioni per la tutela della mobilità del personale appartenente alle Forze dell'ordine impegnato nella lotta alla criminalità e modifiche all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203

(Parere alla 1^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 5 agosto.

Il PRESIDENTE sollecita il Governo a poter fornire i chiarimenti richiesti.

La sottosegretaria SAVINO si impegna a svolgere una pronta verifica per fornire gli elementi richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(970) MARTI e altri. – Regolamentazione delle competizioni videoludiche

(Parere alla 7^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 17 aprile.

Il PRESIDENTE sollecita il Governo a poter fornire i chiarimenti richiesti.

La sottosegretaria SAVINO si impegna a svolgere una pronta verifica per fornire gli elementi richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1123) Erika STEFANI. – Istituzione della Giornata nazionale della cittadinanza digitale

(Parere alla 7^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 5 agosto.

Il PRESIDENTE sollecita il Governo a poter fornire i chiarimenti richiesti.

La sottosegretaria SAVINO si impegna a svolgere una pronta verifica per fornire gli elementi richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1136) Lavinia MENNUNI e altri. – Disposizioni per la tutela dei minori nella dimensione digitale

(Parere alla 8^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 10 luglio.

Il PRESIDENTE sollecita il Governo a poter fornire i chiarimenti richiesti.

La sottosegretaria SAVINO si impegna a svolgere una pronta verifica per fornire gli elementi richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(915) Carmela BUCALO e altri. – Modifiche alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia

(916) ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA – Modifiche alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di abolizione del numero chiuso o programmato per l'accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e delle professioni sanitarie

(942) MARTI e altri. – Modifica alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di accesso alla facoltà di medicina e chirurgia e delega al Governo per l'organizzazione delle attività formative universitarie della facoltà medesima

(980) FAZZONE e altri. – Disposizioni in materia di abolizione del numero chiuso o programmato per l'accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e delle professioni sanitarie

(1002) Ylenia ZAMBITO e altri. – Delega al Governo in materia di accesso ai corsi universitari di area sanitaria

(Parere alla 7^a Commissione sul testo unificato. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 5 agosto.

Il PRESIDENTE sollecita il Governo a poter fornire i chiarimenti richiesti.

La sottosegretaria SAVINO si impegna a svolgere una pronta verifica per fornire gli elementi richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,45.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 97

Presidenza del Presidente
CALANDRINI

Orario: dalle ore 15,50 alle ore 16

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

6^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze e tesoro)

Mercoledì 11 settembre 2024

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 73

Presidenza del Presidente
GARAVAGLIA

Orario: dalle ore 15,05 alle ore 15,15

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Plenaria

177^a Seduta

Presidenza del Presidente
GARAVAGLIA

La seduta inizia alle ore 15,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente GARAVAGLIA dà conto delle determinazioni assunte dall'Ufficio di Presidenza testé conclusosi, avvertendo che la settimana prossima la Commissione avvierà e concluderà in sede riunita con la 2^a Commissione l'iter degli Atti del Governo nn. 192 e 193, contestualmente all'Atto del Governo n. 184, all'ordine del giorno dell'odierna seduta. Verrà ripreso l'esame del disegno di legge n. 484 relativo al compendio demaniale nel comune di Caorle e proseguirà la discussione sui *Doc.* XXII, nn. 14 e 15, per l'istituzione di una Commissione di inchiesta sul

sistema bancario, nonché il disegno di legge n. 1049 in materia di promozione di progetti a impatto sociale sul territorio. Come concordato in precedenza, sarà avviata anche la discussione sul disegno di legge n. 136 a firma del senatore Turco.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante testo unico dei tributi erariali minori (n. 184)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 21, comma 1, della legge 9 agosto 2023, n. 111. Esame e rinvio)

La relatrice TUBETTI (*FdI*) illustra lo schema di decreto legislativo in titolo, recante testo unico dei tributi erariali minori. È il primo degli schemi di decreto legislativo di attuazione dell'articolo 21, comma 1, della legge n. 111 del 2023 (Delega al Governo per la riforma fiscale), il quale delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge medesima (termine prorogato al 31 dicembre 2025 dall'Atto Senato 1199 approvato definitivamente), uno o più decreti legislativi per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario mediante la redazione di testi unici e attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi: *a*) puntuale individuazione delle norme vigenti, organizzandole per settori omogenei, anche mediante l'aggiornamento dei testi unici di settore in vigore; *b*) coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale, delle norme vigenti, anche di recepimento e attuazione della normativa dell'Unione europea, apportando le necessarie modifiche, garantendone e migliorandone la coerenza giuridica, logica e sistematica, tenendo anche conto delle disposizioni recate dai decreti legislativi eventualmente adottati ai sensi dell'articolo 1 della medesima legge delega; *c*) abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili ovvero non più attuali.

Il testo unico riunisce la normativa vigente senza modificarne la formulazione, salve alcune esigenze tecniche di coordinamento o di aggiornamento.

Come segnalato nella relazione illustrativa, la proposta di testo unico persegue la finalità di una puntuale individuazione delle norme vigenti e organizzate in base al settore di rispettiva competenza.

Il testo unico è composto da 100 articoli suddivisi in 10 Titoli, ciascuno dedicato a uno specifico tributo.

In particolare, il Titolo I riguarda le imposte in materia di assicurazioni private e di contratti vitalizi; il Titolo II l'imposta sugli intrattenimenti; il Titolo III l'imposta erariale sui voli dei passeggeri di aerotaxi e l'imposta sugli aeromobili privati; il Titolo IV l'imposta sul valore degli immobili all'estero (IVIE); il Titolo V l'imposta sulle transazioni finanziarie (*Tobin Tax*); il Titolo VI il canone RAI; il Titolo VII l'imposta sui servizi digitali; il Titolo VIII le tasse sulle concessioni governative; il Titolo IX i tributi e i diritti speciali; il Titolo X, da ultimo, contiene le disposizioni finali e, in particolare, l'elenco delle norme da abrogare in

quanto il loro contenuto viene ripreso nel *corpus* della proposta di testo unico, nonché l'entrata in vigore del medesimo testo unico al 1° gennaio 2026.

Al testo unico sono annessi cinque allegati: allegato 1, relativo alle imposte in materia di assicurazioni private e di contratti vitalizi, composto di due tariffe e di una tabella; allegato 2, riguardante la tariffa dell'imposta sugli intrattenimenti; allegato 3, concernente la tabella dell'imposta sulle transazioni finanziarie; allegato 4, contenente la tariffa delle tasse sulle concessioni governative; allegato 5, relativo ai tributi speciali, composto dalle tabelle A, B, C, D, E ed F.

Nei predetti allegati, le tabelle e le tariffe sono trasposte lasciando invariato il dato testuale delle relative vigenti previsioni, senza operare alcuna attualizzazione, con le uniche eccezioni dell'aggiornamento all'euro degli importi espressi in lire e dell'adeguamento di alcuni richiami normativi ai sopravvenuti mutamenti normativi.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 15,20.

7^a COMMISSIONE PERMANENTE
**(Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica,
ricerca scientifica, spettacolo e sport)**

Mercoledì 11 settembre 2024

Plenaria

152^a Seduta

Presidenza del Presidente

MARTI

indi della Vice Presidente

COSENZA

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione e il merito
Paola Frassinetti.*

La seduta inizia alle ore 16,10.

IN SEDE REDIGENTE

(1060) Deputato RIZZETTO e altri. – *Modifica all'articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92, concernente l'introduzione delle conoscenze di base in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica*, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione sospesa nella seduta del 5 agosto.

Il PRESIDENTE comunica che è giunto anche il parere non ostativo della Commissione affari costituzionali sul provvedimento in titolo.

Informa inoltre che la relatrice COSENZA (*FdI*) ha presentato un emendamento (2.100), pubblicato in allegato, volto a disporre un intervento di forma necessario a seguito dell'approvazione dell'articolo 25, comma 1, lettera *c*), della legge n. 21 del 2024, che ha già introdotto al comma 1 dell'articolo 3 della legge n. 92 del 2019 la lettera *h-bis*), al fine di ampliare i contenuti dell'insegnamento dell'educazione civica inserendo anche l'educazione finanziaria. Occorre pertanto correggere il ri-

ferimento alla lettera *h-bis*) del richiamato comma 1, contenuto all'articolo 2 del disegno di legge, con quello alla lettera *h-ter*).

Si passa all'espressione dei pareri da parte della relatrice e del rappresentante del Governo sull'unico ordine del giorno e sugli emendamenti.

La relatrice COSENZA (*FdI*) esprime parere contrario sull'ordine del giorno n. 1 e su tutti gli emendamenti presentati, ad eccezione dell'emendamento 2.100, a sua firma, di cui auspica l'accoglimento.

Il sottosegretario Paola FRASSINETTI si esprime in senso conforme.

Il senatore PIRONDINI (*M5S*) chiede che l'ordine del giorno n. 1, a sua firma, sia posto ai voti.

Previa verifica del numero legale, l'atto di indirizzo è posto ai voti e respinto.

Si passa indi alla votazione degli emendamenti.

La senatrice D'ELIA (*PD-IDP*) dichiara il voto favorevole sull'emendamento 1.1 e, con l'occasione, invita la Commissione ad accogliere anche gli altri emendamenti presentati dalla propria parte politica, che perseguono la finalità di rafforzare i contenuti del provvedimento. Nello specifico, tali proposte mirano ad arricchire il concetto di « sicurezza sui luoghi di lavoro », sia a prevedere il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali e delle associazioni impegnate proprio nella diffusione della cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Con successive e distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 1.1, 1.2, nonché 1.3 e approva l'articolo 1, nel medesimo testo accolto in prima lettura.

Passando alla votazione delle proposte emendative presentate all'articolo 2, con separate votazioni, è respinto l'emendamento 2.1, è approvato l'emendamento 2.100, sono respinti gli emendamenti 2.2, 2.3, 2.4, nonché l'emendamento aggiuntivo 2.0.1.

La senatrice D'ELIA (*PD-IDP*) preannuncia il voto favorevole sull'emendamento 2.0.2, ribadendo l'opportunità che, per un verso, sia assicurato il coinvolgimento delle parti sociali e delle associazioni operanti nel settore della sicurezza sul lavoro e, per l'altro, siano assicurate idonee risorse finanziarie.

Posto ai voti, l'emendamento 2.0.2 è respinto.

Con distinte votazioni la Commissione respinge infine gli emendamenti 3.1 e 3.2, mentre approva l'articolo 3 nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

Il PRESIDENTE avverte che l'emendamento approvato sarà prontamente trasmesso alle Commissioni affari costituzionali e bilancio per i rispettivi pareri.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(1123) Erika STEFANI. – Istituzione della Giornata nazionale della cittadinanza digitale

(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione sospesa nella seduta del 5 agosto.

La PRESIDENTE comunica che è giunto il parere non ostativo con osservazione della Commissione affari costituzionali e informa che, al fine di recepire tale osservazione, il relatore Paganella ha presentato gli emendamenti 1.100 e 2.100, pubblicati in allegato. Poiché la Commissione bilancio non ha ancora espresso il proprio parere sul disegno di legge, non è possibile procedere alle votazioni.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(915) Carmela BUCALO e altri. – Modifiche alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia

(916) ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA – Modifiche alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di abolizione del numero chiuso o programmato per l'accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e delle professioni sanitarie

(942) MARTI e altri. – Modifica alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di accesso alla facoltà di medicina e chirurgia e delega al Governo per l'organizzazione delle attività formative universitarie della facoltà medesima

(980) FAZZONE e altri. – Disposizioni in materia di abolizione del numero chiuso o programmato per l'accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e delle professioni sanitarie

(1002) Ylenia ZAMBITO e altri. – Delega al Governo in materia di accesso ai corsi universitari di area sanitaria

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 5 agosto scorso.

La PRESIDENTE avvisa che non essendo giunto il parere della Commissione bilancio sul testo unificato adottato dalla Commissione per i disegni di legge in esame non è possibile passare alla votazione degli emendamenti.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SULLA MISSIONE SVOLTA A PARIGI IN OCCASIONE DEI GIOCHI PARALIMPICI

La senatrice VERSACE (*Misto-Az-RE*) dà conto della missione svolta a Parigi in occasione delle Paralimpiadi, in rappresentanza della Commissione, su designazione del presidente Marti, che ringrazia, unitamente ai colleghi che hanno sostenuto in modo unanime l'iniziativa.

Ricorda che la missione era stata pensata con il duplice intento, per un verso, di testimoniare la vicinanza dell'Istituzione parlamentare agli atleti impegnati nelle Paralimpiadi e, per l'altro, di consentire alla Commissione di acquisire elementi conoscitivi, con particolare riguardo agli straordinari sforzi che il settore ha compiuto negli anni, e di sensibilizzare in ordine all'importanza di proseguire il lavoro della Commissione nella valorizzazione dello sport, incluso quello praticato da persone con disabilità.

Al riguardo la senatrice, al di là delle emozioni personalmente vissute come *ex-atleta* che ha gareggiato in precedenti Giochi paralimpici, fa presente che i Giochi stessi, così come del resto anche i Giochi olimpici, si sono rivelati una risorsa straordinaria per la città di Parigi. Riferisce che su questo tema e sull'importanza di sostenere adeguatamente questo mondo si è registrata piena condivisione con il ministro Abodi, con cui ha avuto l'opportunità di interloquire durante la missione.

Riferisce come gli eventi sportivi, tutti molto partecipati, abbiano favorito non solo la crescita economica ma anche lo sviluppo infrastrutturale della città di Parigi, anche con riferimento all'abbattimento delle barriere architettoniche. Spiega che, sebbene molto rimanga da fare, ad esempio per quanto concerne l'accessibilità al sistema metropolitano che interessa una sola delle linee attualmente operanti nella capitale francese, si sono registrati importanti investimenti in tale ambito ed è cresciuta la sensibilità dell'opinione pubblica. Il tema dell'abbattimento delle barriere architettoniche costituisce una sfida importante, che deve a suo avviso indurre anche l'Italia ad una particolare attenzione anche in vista dell'appuntamento delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina.

L'evento sportivo, più in generale, si è rilevato straordinariamente efficace come strumento volto a favorire l'integrazione sociale. Ha registrato un numero eccezionale in termini di presenza degli spettatori presso gli stadi e le altre strutture sportive, nonché un'attenzione mediatica globale importante, che ha contribuito a dare visibilità ad un mondo

che spesso rimane relegato ai margini. In particolare, per quanto riguarda l'Italia – prosegue la senatrice – merita un plauso l'impegno della Rai, che ha dedicato una copertura senza precedenti all'evento.

Ricorda inoltre che, nell'ambito della missione, un ulteriore obiettivo era quello di approfondire lo stato dell'arte della collaborazione fra l'Italia e la Francia con riguardo agli ambiti di competenza della Commissione e della diffusione della cultura italiana a Parigi.

Quanto alla collaborazione, si è rilevato estremamente proficuo l'incontro con il presidente della Commissione cultura del Senato M. Laurent Lafon, a cui rivolge un sincero ringraziamento per la disponibilità mostrata e per il tempo dedicato, specie in un momento politicamente estremamente complesso per la Francia che si accinge a completare la formazione di un nuovo Governo. L'incontro ha rappresentato un'occasione preziosa di confronto su alcuni dei *dossier* di comune interesse, fra cui le politiche di contrasto al disagio giovanile, le sfide del settore dell'istruzione (anche con riguardo all'esigenza di valorizzare in termini economici il personale docente), il carattere strategico dello sport e della pratica sportiva, nonché l'importanza di favorire l'accesso ai luoghi di cultura da parte dei giovani, come avviene in Francia.

Più in generale, come noto, con il Trattato del Quirinale – firmato a Roma il 26 novembre 2021 ed entrato in vigore il 1° febbraio 2023 – è stato conferito un carattere strutturale alle iniziative di cooperazione bilaterale tra Italia e Francia nei diversi settori di competenza governativa, inclusi quelli di interesse della Commissione.

La senatrice, a nome della Commissione, ha offerto di ricambiare l'ospitalità ricevuta invitando il presidente Lafon a Roma per proseguire il confronto avviato.

Per quanto riguarda poi la diffusione della lingua e, più in generale, della cultura italiana, la senatrice ha apprezzato l'intensa attività svolta dall'ambasciatrice Emanuela D'Alessandro e dal dottor Antonio Calbi, direttore dell'Istituto italiano di cultura a Parigi.

Con l'occasione, la senatrice ha rivolto, anche a nome di tutti i componenti della Commissione, un sentito ringraziamento all'Ambasciatrice e al suo *staff* per l'accoglienza e per il prezioso supporto fornito al fine del buon esito della missione.

In conclusione, la senatrice ha fatto presente di aver manifestato la vicinanza della Commissione agli atleti e manifestato al dottor Pancalli, presidente del Comitato italiano paralimpico (CIP), la ferma volontà dell'organo parlamentare di sostenere il mondo dello sport nel suo complesso, incluso quello paralimpico.

Il senatore GUIDI (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*) e la senatrice ALOISIO (*M5S*) ringraziano la senatrice Versace per aver rappresentato al meglio la Commissione negli incontri ufficiali svolti a Parigi.

A titolo personale e a nome anche dei colleghi della Commissione che non sono già intervenuti, la PRESIDENTE rivolge un sentito ringra-

ziamento alla senatrice Versace per aver egregiamente rappresentato la Commissione, per aver relazionato sulla missione e per gli importanti esiti conseguiti.

La seduta termina alle ore 16,35.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 1060

Art. 2.

2.100

LA RELATRICE

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

- 1. all'alinea, sostituire le parole: « dopo la lettera h) » con le seguenti: « dopo la lettera h-bis) »;*
 - 2. sostituire il capoverso: « h-bis) » con il seguente: « h-ter) ».*
-

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1123

Art. 1.

1.100

IL RELATORE

Al comma 3, alinea, sostituire la parola: « promuovono » con le seguenti: « possono promuovere ».

Art. 2.

2.100

IL RELATORE

Al comma 2, sostituire la parola: « organizzano » con le seguenti: « possono organizzare ».

8^a COMMISSIONE PERMANENTE
**(Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici,
comunicazioni, innovazione tecnologica)**

Mercoledì 11 settembre 2024

Plenaria

136^a Seduta

Presidenza del Presidente
FAZZONE

La seduta inizia alle ore 13,30.

IN SEDE REFERENTE

(1086) Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, approvato dalla Camera dei deputati

– e **petizioni nn. 6, 103, 108, 172, 217, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 296, 368, 382, 433, 492, 649, 712, 720, 754, 773, 792, 876, 890 e 906** ad esso attinenti

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 17 luglio.

Il PRESIDENTE comunica che, essendo in corso approfondimenti istruttori sugli emendamenti, l'inizio dell'esame degli stessi è rinviato alla prossima settimana.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 13,35.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 72

Presidenza del Presidente

FAZZONE

Orario: dalle ore 13,35 alle ore 13,45

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

9^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione
agroalimentare)

Mercoledì 11 settembre 2024

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 114

Presidenza della Vice Presidente
NATURALE

Orario: dalle ore 14 alle ore 14,55

AUDIZIONI DI RAPPRESENTANTI DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA CITTÀ DELLA CERAMICA (AICC), DELLA CAMERA NAZIONALE DELLA MODA ITALIANA (CNMI), DEL CONSORZIO CONCIATORI PONTE A EGOLA E DELLA FONDAZIONE ALTA-GAMMA, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, SULL'ATTO N. 478 (AFFARE SULL'ARTIGIANATO DI ALTA GAMMA)

Plenaria

158^a Seduta

Presidenza del Presidente
DE CARLO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste La Pietra.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA

(1222) *Conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, recante misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico*

(Parere alle Commissioni 5^a e 6^a riunite. Esame e rinvio)

Il relatore ROSSO (*FI-BP-PPE*) riferisce sul disegno di legge in titolo, segnalando, tra le norme di interesse, l'articolo 1, commi da 1 a 5, che integra la procedura per l'erogazione del credito di imposta per la realizzazione di investimenti in beni strumentali nella zona economica speciale (ZES) unica previsto dall'articolo 16 del decreto-legge n. 124 del 2023. Si stabilisce altresì una procedura di calcolo dell'ammontare massimo del credito di imposta fruibile da ciascun beneficiario ai fini del rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 16, comma 6, del decreto-legge n. 124 del 2023.

Illustra poi l'articolo 5, comma 4, che dispone l'applicazione dell'aliquota IVA del 5 per cento – in luogo di quella ordinaria del 22 per cento – alle cessioni di cavalli destinati a finalità diverse da quelle alimentari che hanno luogo entro diciotto mesi dalla nascita.

Dopo aver menzionato l'articolo 8, comma 1, che accantona risorse relative ad autorizzazioni di spesa del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), tra cui alcune di competenza del Ministero delle imprese e del *made in Italy* e del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, fa presente che l'articolo 10, comma 2, modifica la legge n. 287 del 1990, recante norme per la tutela della concorrenza e del mercato, con particolare riferimento all'articolo 8, sulle imprese pubbliche e in monopolio legale. Tale ultima disposizione stabilisce che le imprese che esercitano la gestione di servizi di interesse economico generale (SIEG) ovvero operano in regime di monopolio sul mercato, qualora intendano svolgere attività in mercati diversi da quelli in cui agiscono, operano mediante società separate. Sempre l'articolo 8, al comma 2-*quater* prevede che, al fine di garantire pari opportunità di iniziativa economica, qualora le suddette imprese rendano disponibili a società da esse partecipate o controllate nei mercati diversi, beni o servizi, anche informativi, di cui abbiano la disponibilità esclusiva in dipendenza delle attività principali, sono tenute a rendere accessibili tali beni o servizi, a condizioni equivalenti, alle altre imprese direttamente concorrenti. L'articolo 10, comma 2, del provvedimento in titolo abroga quest'ultima disposizione, eliminando dunque l'obbligo, in capo alle imprese pubbliche che gestiscono i SIEG o che siano in monopolio, di rendere accessibili alle imprese concorrenti beni o servizi messi a disposizione delle proprie società controllate (obbligo legale a contrarre).

Dà indi conto dell'articolo 15, comma 1, che reca misure di favore per le domande di finanziamento agevolato presentate da imprese che operano in Paesi africani o per attività imprenditoriali nel continente africano. La disposizione esenta dalla prestazione della garanzia, a domanda

del richiedente, le richieste di finanziamento relative: agli strumenti ordinari del fondo di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 251 del 1981 (cosiddetto « Fondo 394/81 »), che riguardino il continente africano, presentate entro il 31 dicembre 2025; allo strumento finanziario introdotto dall'articolo 10 del decreto-legge n. 89 del 2024 (anch'esso finanziato all'interno del Fondo 394/81). Al riguardo, ricorda che il « Fondo 394/81 » è uno strumento di finanziamento gestito dalla Società italiana per le imprese all'estero, (SIMEST), in convenzione con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, volto a supportare gli investimenti per la crescita estera delle imprese italiane. Rammenta altresì che, secondo l'articolo 10 del decreto-legge n. 89 del 2024, all'interno delle disponibilità del « Fondo 394/81 » una quota di 200 milioni di euro è riservata a finanziamenti agevolati alle imprese operanti con il continente africano.

Passa poi ad illustrare l'articolo 16, che autorizza l'utilizzo delle somme derivanti dalla sottoscrizione delle obbligazioni emesse da ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria anche per le finalità di garanzia finanziaria per nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti e per l'autorizzazione integrata ambientale.

Avviandosi alla conclusione, descrive i contenuti dell'articolo 20, che prevede il riconoscimento di un contributo a fondo perduto in favore di specifiche categorie di operatori economici che svolgono la propria attività nelle zone montane appenniniche e che hanno subito una significativa riduzione dei ricavi a causa della scarsità di neve nella stagione invernale 2023-2024. Per l'erogazione del contributo viene autorizzata la spesa di 13 milioni di euro per l'anno 2024. Nel sottolineare che il contributo non incide sul calcolo delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), evidenzia che le disposizioni attuative devono essere definite con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentita l'Autorità politica delegata in materia di sport, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del decreto. Segnala infine che possono accedere al contributo, presentando istanza al Ministero del turismo: gli esercenti attività di impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale nonché di preparazione delle piste da sci, i noleggiatori di attrezzature per sport invernali, i maestri di sci iscritti negli appositi albi professionali, le scuole di sci presso le quali i medesimi maestri di sci risultano operanti, le agenzie di viaggio, i *tour operator*, i gestori di stabilimenti termali, le imprese turistico-ricettive e le imprese di ristorazione.

Il PRESIDENTE, nel dichiarare aperta la discussione generale, propone di rinviare il seguito dell'esame onde consentire gli approfondimenti necessari.

Il senatore MARTELLA (*PD-IDP*) concorda con l'ipotesi di rinvio alla settimana prossima.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(972) Mara BIZZOTTO e altri. – *Misure per sensibilizzare i consumatori all'adozione di condotte virtuose orientate alla riduzione dello spreco alimentare*

(1145) DE CARLO. – *Modifiche alla legge 29 dicembre 2022, n. 197, in materia di riduzione degli sprechi di cibo*

(1167) Aurora FLORIDIA e altri. – *Modifiche alla legge 19 agosto 2016, n. 166, in materia di limitazione degli sprechi alimentari*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 24 luglio.

Il PRESIDENTE, nel ricordare che è ancora aperta la discussione generale, domanda al relatore come intenda procedere. Invita infatti a valutare la possibilità, d'accordo anche con i firmatari dei testi, di redigere un testo unificato oppure, in alternativa, di adottare uno dei tre provvedimenti quale testo base.

Il relatore BERGESIO (*LSP-PSd'Az*) ritiene utile svolgere prioritariamente un ciclo di audizioni in modo da capire quale sia l'articolato da cui partire per il prosieguo della discussione.

Concorda il PRESIDENTE, il quale propone di fissare a martedì 17 settembre, alle ore 12, il termine per far pervenire proposte di audizione sui provvedimenti in titolo, riservandosi sin d'ora di limitare le audizioni a quelle più rappresentative, considerata l'ampiezza del tema trattato.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(385) AMIDEI e altri. – *Disciplina dell'attività, riconoscimento della qualifica e istituzione del registro nazionale dei pizzaioli professionisti*

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 6 agosto.

Il PRESIDENTE nel ricordare che è aperta la discussione generale, constata che non vi sono interventi e rinvia il seguito della discussione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante costituzione dell'Albo nazionale delle attività commerciali, delle botteghe artigiane e degli esercizi pubblici, tipizzati sotto il profilo storico-culturale o commerciale, ai fini della valorizzazione turistica e commerciale di dette attività (n. 183)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento ai sensi dell'articolo 27, commi 1, lettera *l-bis*), e 2, della legge 5 agosto 2022, n. 118. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 6 agosto.

Il PRESIDENTE ricorda che è aperta la discussione generale. Quanto alle audizioni, rammenta che si era concordato di svolgerle insieme alla X Commissione della Camera dei deputati. Fa presente peraltro che le richieste totali di audizione tra i due rami del Parlamento sono circa trentaquattro: al riguardo, si potrebbe valutare di svolgere, nelle giornate di mercoledì 18 settembre e giovedì 19 settembre, solo quelle più rappresentative, chiedendo documenti scritti agli altri soggetti. Precisa comunque che le audizioni saranno programmate tenendo conto dei calendari delle rispettive Assemblee.

Il relatore PAROLI (*FI-BP-PPE*) condivide le proposte del Presidente, sottolineando l'esigenza di concludere, per quanto possibile, le audizioni la settimana prossima. Nel ricordare che l'atto è assegnato con riserva in quanto privo del parere del Consiglio di Stato e dell'intesa della Conferenza unificata, prospetta la possibilità di votare il parere la prima settimana di ottobre, sempre che venga sciolta la riserva.

In merito alle audizioni, fa presente di essere impossibilitato a partecipare ad eventuali sedute nella giornata di martedì 17 settembre per pregressi impegni istituzionali.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA E DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DI DOMANI E NUOVA CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Il PRESIDENTE comunica che la seduta già convocata domani, giovedì 12 settembre, alle ore 9, nonché la riunione dell'Ufficio di Presidenza parimenti convocato domani al termine della plenaria, non avranno luogo. Convoca pertanto una nuova riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, al termine dell'odierna seduta plenaria.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,15.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 115

Presidenza del Presidente

DE CARLO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste La Pietra.

Orario: dalle ore 15,15 alle ore 15,20

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

10^a COMMISSIONE PERMANENTE
**(Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato,
previdenza sociale)**

Mercoledì 11 settembre 2024

Plenaria

226^a Seduta

Presidenza del Presidente
ZAFFINI

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Gemmato.

La seduta inizia alle ore 15,55.

IN SEDE CONSULTIVA

(1222) Conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, recante misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico

(Parere alle Commissioni 5^a e 6^a riunite. Esame. Parere favorevole)

Il relatore ZULLO (*Fdi*) illustra il disegno di legge in titolo e, con riferimento alle materie di più stretto interesse della Commissione, segnala in primo luogo l'articolo 2, che eleva da 100.000 a 200.000 euro l'importo dell'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero, imposta (sostitutiva dell'IRPEF) per la quale possono optare le persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Italia.

Il successivo articolo 6 e i relativi allegati 1 e 2 disciplinano la possibilità per alcuni lavoratori frontalieri di optare, riguardo al regime tributario italiano sui redditi da lavoro dipendente percepiti in Svizzera, per una imposta sostitutiva dell'IRPEF pari al 25 per cento delle imposte applicate nel Paese elvetico, con detrazione del valore corrispondente al 20 per cento del contributo di compartecipazione al Servizio sanitario nazionale.

L'articolo 8 e il relativo allegato 3 prevedono invece una procedura di verifica e di eventuale riduzione per l'anno 2024 di alcune quote di risorse del cosiddetto Piano nazionale complementare.

Il comma 1 dell'articolo 9 amplia il periodo di estensione transitoria ai settori dell'istruzione e della formazione – ivi comprese la formazione superiore, anche universitaria, e la formazione aziendale – dell'ambito di applicazione dell'assicurazione INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; l'ampliamento concerne l'anno scolastico e l'anno accademico 2024-2025.

Il comma 2 reca la stima degli oneri derivanti dalla proroga di cui al comma 1 e la relativa copertura finanziaria, nonché una norma di natura contabile.

Il comma 4 dell'articolo 11 prevede l'assegnazione, nell'anno 2024, di un contributo di 11 milioni di euro per la Fondazione Santa Lucia IRCCS di Roma.

L'articolo 21 riconosce contributi transitori ai nuclei familiari detentori di unità abitative nel complesso edilizio denominato Vela celeste B dell'area di Scampia (nel comune di Napoli), unità oggetto di sgombero in base agli atti amministrativi conseguenti al crollo verificatosi il 22 luglio 2024. I contributi sono riconosciuti su base mensile, a decorrere dalla data di esecuzione del provvedimento di sgombero dell'immobile e fino a che le esigenze abitative non siano state soddisfatte in modo stabile; in ogni caso, i contributi cessano il 31 dicembre 2025.

Il senatore MAZZELLA (*M5S*) giudica paradossale il contenuto del provvedimento, che riduce al 5 per cento l'aliquota IVA su taluni prodotti, lasciando invece l'aliquota attuale, oggetto peraltro di recenti incrementi, con riferimento ad articoli dedicati all'infanzia e al settore femminile. Si tratta di una misura che evidentemente va a colpire le famiglie medie; da ciò il dissenso della sua parte.

Il presidente ZAFFINI, nel ringraziare il relatore per l'ampia illustrazione, formula un particolare apprezzamento nei confronti del Governo per l'efficace intervento a favore della Fondazione Santa Lucia IRCCS di Roma, per la quale è stata avviata la procedura di amministrazione straordinaria, a tutela di una istituzione di assoluta eccellenza. Dissente invece dalla posizione del senatore Mazzella, sottolineando le misure adottate in tante Regioni a sostegno dei consumi delle famiglie.

Il senatore GUIDI (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*) si unisce al particolare plauso per le misure adottate dal Governo a proposito della Fondazione Santa Lucia IRCCS di Roma, presidio indispensabile e prezioso, la cui eccellenza travalica il territorio regionale.

Nessun altro chiedendo la parola, il senatore ZULLO (*FdI*), nel condividere l'apprezzamento nei confronti del particolare valore della Fondazione Santa Lucia IRCCS di Roma e delle misure così tempestivamente adottate dal Governo, formula un parere conseguentemente favorevole, pubblicato in allegato.

Presente il prescritto numero di senatori, il presidente ZAFFINI mette in votazione la proposta di parere testé formulata dal relatore.

La Commissione, a maggioranza, approva.

IN SEDE REDIGENTE

(1101) MAGNI e altri. – *Nuove norme in materia di diffusione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro nelle scuole e nelle aziende, sostegno alle famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro e adeguamento dei limiti di età per l'assegno di incollocabilità erogato dall'INAIL, nonché a tutela delle vittime dell'amianto e dei tumori professionali*

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 30 luglio.

Il PRESIDENTE informa che entro il termine stabilito sono stati presentati 4 emendamenti, pubblicati in allegato.

In assenza di richieste di intervento, detti emendamenti sono dati per illustrati.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Su richiesta del senatore RUSSO (*Fdl*), relatore sul disegno di legge n. 287 (esercizio fisico come strumento di prevenzione e terapia), il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno ad esso riferiti, è rinviato alle ore 12 di martedì 24 settembre.

La senatrice ZAMBITO (*PD-IDP*) chiede l'inserimento all'ordine del giorno del disegno di legge 1175 (disposizioni in materia di assistenza sanitaria per le persone senza dimora), approvato dalla Camera dei deputati.

Il presidente ZAFFINI assicura che terrà conto di tale richiesta, nel quadro più generale della programmazione complessiva dell'attività della Commissione.

La seduta termina alle ore 16,15.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1222**

La 10^a Commissione permanente,

esaminato il decreto-legge in titolo,

nel formulare un particolare plauso nei confronti delle misure adottate dal Governo con tempestività ed efficacia a tutela della Fondazione Santa Lucia IRCCS di Roma, presidio di assoluta eccellenza,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1101

Art. 2.

2.0.1

MURELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 2-bis.

(Modifica all'articolo 235 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 235 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

“3-bis. Al fine di evitare o ridurre l'utilizzazione di agenti cancerogeni o mutageni sul luogo di lavoro, nelle procedure di affidamento per la fornitura dei laboratori ospedalieri o, in ogni caso, di diagnostica, il disciplinare di gara deve necessariamente prevedere fissativi istopatologici disponibili in commercio non nocivi o meno nocivi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare con un criterio di preferenza per i fissativi caratterizzati dall'assenza di cancerogenicità o mutagenicità.”. ».

Art. 5.

5.1

PELLEGRINO

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: « Il Comitato amministratore, di cui all'articolo 1, comma 245 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, propone al Ministro del Lavoro e al Ministro dell'Economia, misure, attività e servizi a favore delle vittime dell'amianto sulla base delle disponibilità finanziarie del Fondo ad invarianza di finanziamenti rispetto a quanto già definito con l'articolo 1, comma 359 della legge 30 dicembre 2020, n. 178. ».

5.2

MURELLI

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

« 4-bis. I lavoratori della società Acciai Speciali Terni (AST) di Terni, che sono o sono stati esposti all'amianto e che intendono ottenere il riconoscimento dei benefici di cui al comma 1 dell'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, devono presentare domanda agli enti previdenziali presso i quali sono iscritti entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per gli addetti alle bonifiche dall'amianto e per coloro che lavorano in ambienti nei quali sono presenti fibre di amianto, ai fini del riconoscimento dei benefici di cui al citato articolo 47, comma 1, del decreto-legge n. 269 del 2003, la presentazione della domanda non è soggetta ad alcun termine di scadenza.

4-ter. Il comma 5 dell'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è abrogato.

4-quater. Agli oneri derivanti dai commi 4-bis e 4-ter, quantificati in 270 mila euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. ».

5.3

PELLEGRINO

Dopo il comma 4, aggiungere in fine i seguenti commi:

« 4-bis. Con decreto del Ministro della Salute è istituito presso il Ministero della Salute l'Osservatorio Nazionale sui Tumori Professionali (ONTuP). L'ONTuP è presieduto dal Ministro della Salute o da un suo delegato ed è composto da:

– due dirigenti del Ministero della Salute, Direzione Tutela per la sicurezza nei luoghi di lavoro e Direzione Ricerca, un dirigente del Ministero del Lavoro, Direzione Sicurezza del Lavoro;

– tre dirigenti delle Regioni, di cui un rappresentante delle Asl, servizi di medicina del lavoro e un rappresentante Centri Operativi Regionali (C.O.R.) articolo 244, comma 1 del decreto legislativo 81 del 2008;

– due dirigenti dell'Istituto Superiore di Sanità, Direzione salute nel Lavoro e Direzione Epidemiologia;

– due dirigenti Inail, Direzione *Ex* Ispesl Epidemiologia e Direzione della Sovrintendenza sanitaria;

– dieci rappresentanti delle associazioni delle vittime, con particolare considerazione per quelle correlate all'asbesto.

4-ter. L'ONTuP redige rapporti annuali con l'analisi di elementi che caratterizzano le problematiche dei tumori professionali, nonché formula proposte per ridurre i decessi e le patologie relativi a tali tumori, migliorare le prestazioni sanitarie, economiche ed assistenziali e le attività di ricerca per la cura e la prevenzione delle suddette patologie. L'attività dell'ONTuP è svolta dalle rispettive istituzioni senza oneri aggiuntivi per le rispettive amministrazioni. ».

**COMITATO PARLAMENTARE
per la sicurezza della Repubblica**

Mercoledì 11 settembre 2024

Plenaria

Presidenza del Presidente
GUERINI

La seduta inizia alle ore 14,20.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Lorenzo GUERINI, *presidente*, rende alcune comunicazioni sulla programmazione dei lavori del Comitato, sulle quali intervengono il senatore Claudio BORGHI (*LSP-PSD'AZ*) e il deputato Ettore ROSATO (*AZ-PER-RE*).

La seduta termina alle ore 15,10.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità

Mercoledì 11 settembre 2024

Plenaria

Presidenza del Presidente
CALDERONE

La seduta inizia alle ore 8,35.

INDAGINE CONOSCITIVA

Sulla pubblicità dei lavori

Tommaso Antonino CALDERONE, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Indagine conoscitiva sull'individuazione degli svantaggi derivanti dalla condizione d'insularità e sulle relative misure di contrasto

Audizione, in videoconferenza, dell'assessore ai lavori pubblici della Regione Sardegna, Antonio Piu, e dell'assessore alle infrastrutture e alla mobilità della Regione Siciliana, Alessandro Aricò

(Svolgimento e conclusione)

Tommaso Antonino CALDERONE, *presidente*, introduce i temi all'ordine del giorno.

Antonio PIU, *assessore ai lavori pubblici della Regione Sardegna*, collegato in videoconferenza, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni i deputati Silvio LAI (*PD-IDP*), Emiliano FENU (*M5S*), Francesca GHIRRA (*AVS*) e Dario GIAGONI (*LEGA*) nonché la senatrice Antonella ZEDDA (*FDI*).

Antonio PIU, *assessore ai lavori pubblici della Regione Sardegna*, replica ai quesiti posti fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Alessandro ARICÒ, *assessore alle infrastrutture e alla mobilità della Regione Siciliana*, collegato in videoconferenza, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni i senatori Antonio NICITA (*PD-IDP*) e Raoul RUSSO (*FDI*).

Tommaso Antonino CALDERONE, *presidente*, dopo aver svolto alcune considerazioni, ringrazia l'assessore Piu e l'assessore Aricò per la loro partecipazione all'odierna seduta e dispone che la documentazione che sarà presentata sia pubblicata in allegato al resoconto stenografico dell'odierna seduta. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 9,25.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Orario: dalle ore 9,25 alle ore 9,50

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

Mercoledì 11 settembre 2024

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Orario: dalle ore 13,45 alle ore 15

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento
e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro**

Mercoledì 11 settembre 2024

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 20

Presidenza del Presidente
MAGNI

Orario: dalle ore 13,06 alle ore 13,23

ERRATA CORRIGE

Nel Supplemento al Resoconto sommario delle Giunte e Commissioni n. 307 di mercoledì 24 luglio 2024, seduta n. 128 della 8^a Commissione (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica), a pagina 28, *dopo il secondo capoverso inserire i seguenti:*

« Con distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 1.17 e 1.18.

Gli emendamenti 1.20 e 6.6, sostanzialmente identici, sono posti congiuntamente in votazione e risultano respinti ».



NOTIZIARIO

**DELEGAZIONI PRESSO ASSEMBLEE
PARLAMENTARI INTERNAZIONALI**

Sedute di mercoledì 11 settembre 2024

INDICE

Delegazione presso l'Assemblea parlamentare della NATO:
 Plenaria *Pag.* 119

DELEGAZIONE
presso l'Assemblea parlamentare della NATO

Mercoledì 11 settembre 2024

Plenaria

Presidenza del Presidente
CESA

Comunicazioni del Presidente

La seduta inizia alle ore 8,35.

Lorenzo CESA, *presidente*, ricorda che la data odierna, 11 settembre, rappresenta un giorno simbolico ed invita ad unirsi al ricordo delle vittime dell'attentato terroristico che, nel 2001, sconvolse l'America e il mondo intero. Ricorda che, proprio in seguito all'attentato, per la prima e unica volta fu applicato l'art. 5 del Trattato del Nord Atlantico. Prosegue illustrando il calendario delle future attività della Delegazione italiana; sottolinea come quest'ultima sia attualmente impegnata – insieme alla Delegazione presso l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa – nell'organizzazione del Seminario « *Il 75esimo anniversario della NATO e del CdE: i pilastri della sicurezza democratica* », che dovrebbe svolgersi presso la Camera dei deputati l'11 novembre prossimo. Ribadisce l'importanza del ruolo svolto dall'Italia nel processo di fondazione della NATO e del CdE, ruolo che è opportuno sottolineare e valorizzare nel corso dell'evento.

Per quanto riguarda gli eventi futuri, ricorda che nel corso della Sessione annuale, che si svolgerà a Montreal dal 22 al 25 novembre 2024, avrà luogo il rinnovo di diverse cariche nell'ambito dell'Assemblea. Auspica che ciascun delegato operi fattivamente nel proprio Gruppo di appartenenza per far sì che la Delegazione italiana sia valorizzata nell'ambito degli uffici di presidenza delle Commissioni e dell'Assemblea medesima.

Sottolinea che se nel documento finale adottato nel *summit* della NATO, svoltosi nel mese di luglio a Washington, è richiamata la necessità della designazione di un Inviato Speciale per il Sud è merito esclusivamente dell'Italia. Si tratta di un risultato politicamente importante e

tangibile, più rilevante della mancata nomina di una personalità italiana a ricoprire l'incarico. Rammenta che, all'interno dell'istituzione NATO, diversi sono i ruoli apicali ricoperti da italiani; ricorda, in particolare, l'Ammiraglio Cavo Dragone, che da gennaio 2025 assumerà la carica di Presidente del Comitato militare della NATO.

Invita, infine, i colleghi – di ritorno dalle varie missioni – a condividere con la Delegazione gli esiti delle attività svolte.

Adriano PAROLI, *senatore (FI-PPE)*, ricorda che a Montreal si eleggerà il Presidente dell'Assemblea, carica che, negli ultimi anni, è stata oggetto di numerosi cambiamenti. Ricorda che in base al criterio di alternanza informalmente convenuto tra i Gruppi politici, la prossima presidenza spetterebbe al Gruppo Socialista. Auspica pertanto un dialogo tra i vari Gruppi e Delegazioni per individuare una personalità autorevole e condivisa, evitando le divisioni ed i contrasti che si sono verificati, ad esempio, durante la Sessione di Madrid nel 2022. A tal fine, invita il Presidente Cesa a coordinare l'intervento della Delegazione italiana anche in considerazione del fatto che è una delle più numerose ed autorevoli nell'ambito dell'Assemblea.

Lorenzo CESA, *presidente*, comunica di aver già avviato i contatti con il nuovo Presidente del Gruppo dei Conservatori, il tedesco Johann Wadephul, evidenziando la necessità di un coordinamento per dare adeguato rilievo alla Delegazione italiana.

Alberto LOSACCO, *senatore (PD-IDP)*, nel condividere l'utilità dell'interlocuzione tra Gruppi e Delegazioni, preannuncia l'intenzione del Gruppo Socialista di presentare una sola candidatura alla carica di Presidente dell'Assemblea.

Adriano PAROLI, *senatore (FI-PPE)*, sollecita un'ampia partecipazione alle osservazioni elettorali in Georgia (23-27 ottobre), in ragione del delicato momento che il Paese si trova ad attraversare.

Giangiacommo CALOVINI, *deputato (FdI)*, evidenzia che il popolo georgiano si aspetta una nutrita presenza di parlamentari italiani al monitoraggio elettorale.

Sottolinea altresì l'importanza della partecipazione italiana al GSM, che si svolgerà in Algeria a novembre.

Simona Flavia MALPEZZI, *senatrice (PD-IDP)*, si dichiara disponibile a partecipare al monitoraggio elettorale in Georgia.

Lorenzo CESA, *presidente*, nel ricordare che la Delegazione italiana ha incontrato più volte la Delegazione georgiana e la situazione critica nel Paese, che vede contrasti tra Presidente della Repubblica, Parlamento

e Governo, sottolinea che al monitoraggio elettorale parteciperanno le delegazioni di NATO, OSCE, Consiglio d'Europa e Parlamento europeo.

Propone, infine, alla Delegazione di assumere iniziative su temi specifici, attraverso lo svolgimento di audizioni ovvero l'organizzazione di eventi, invitando esperti di politica internazionale.

Giangiacomo CALOVINI, *deputato (FdI)*, in vista della Festa delle Forze armate, esorta ad organizzare una visita della Delegazione presso una base NATO ovvero presso l'aeroporto militare di Ghedi (Brescia), sottolineando l'importanza di incontrare i nostri militari.

Lorenzo CESA, *presidente*, esprime apprezzamento per la proposta e ricorda che è da poco stata inviata una richiesta ufficiale per visitare il NATO *Defense College* a Roma. Ringrazia per il loro contributo i colleghi intervenuti e dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle ore 9,20.

